



Finanziato dal programma Giustizia dell'Unione europea

Asociatia
PRO REFUGIU.org

CSD
CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY



CENTRE FOR
EUROPEAN
CONSTITUTIONAL
LAW
THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATOS FOUNDATION

 **CILD** | Italian Coalition
for Civil Liberties and Rights

trabe
think fem

LA VIOLENZA SULLE DONNE

Guida sul risarcimento per le vittime di reati

Ottobre 2019

Autori

Silvia Antoaneta Berbec, Presidentessa dell'associazione Pro Refugiu, Avvocato presso l'Ordine di Bucarest, Romania

Gabriel Diaconu, Psichiatra, Psicotraumatologo, Direttore medico MindCare, Excellence Centre for Psychiatry and Psychotherapy, Bucarest, Romania

Miriana Ilcheva, Analista senior, Law Program, Center for the Study of Democracy, Bulgaria

Dr. Maria Mousmouti, Direttrice esecutiva, Centre for European Constitutional Law, Themistokles and Dimitris Tsatsos Foundation, Lawyer Athens Bar Association, Grecia

Georgia Palaiologou, Avvocata, Athens Bar Association, Grecia

Aikaterini Pournara, Avvocata, Athens Bar Association, Grecia

Flaminia Delle Cese, Legal and Policy Officer, Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili, Italia

Marta Martínez Sierra, Avvocata esperta in violenza contro le donne, Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Spagna

Itxaso Sasiain Villanueva, Psicologa esperta in violenza contro le donne, Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Spagna

Ana García Barbeito, Assistente sociale esperta in violenza contro le donne, Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Spagna

Sara Saavedra Garlito, Avvocata e Project manager, Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Spagna

Alida Fombona Álvarez, Psicologa esperta in violenza contro le donne, Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria, Spagna, e membro del Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)

Questa pubblicazione è stata redatta con il sostegno economico del Programma Giustizia dell'Unione europea. I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità degli autori e non devono in alcun modo considerarsi espressione delle posizioni della Commissione europea.

Indice

Introduzione	6
--------------------	---

Capitolo 1

Quadro giuridico europeo.....	8
-------------------------------	---

Capitolo 2

Quadro giuridico nazionale

Sezione 1 - Romania.....	12
Sezione 2 - Bulgaria.....	16
Sezione 3 - Grecia.....	18
Sezione 4 - Italia.....	20
Sezione 5 - Spagna.....	23

Capitolo 3

Indicatori per la valutazione dei danni materiali e morali

3.1 Il nesso di causalità tra reato e danno	27
3.2 Il principio di equità nella valutazione dei danni	29
3.3 Il contesto socio-professionale della vittima	31
3.4 La relazione tra la vittima e l'autore del reato.....	33
3.5 La compromissione della capacità lavorativa	36
3.6 Spese ospedaliere e altre spese mediche	38
3.7 Conseguenze del reato sugli altri membri della famiglia	41

3.8 Fattori intersettoriali43

Capitolo 4

I mezzi di prova nei casi di risarcimento per le vittime

4.1 Relazioni medico-legali per la valutazione delle lesioni fisiche47

4.2 Relazioni psicologiche per la valutazione della sofferenze psichiche della vittima.....52

4.3 La testimonianza dei testimoni oculari e dei membri della famiglia della vittima.....58

4.4 Le opinioni degli esperti61

Introduzione

La direttiva UE del 2012¹ è stata una pietra miliare nella definizione di standard minimi vincolanti e, anche se gli Stati membri dell'Unione Europea ne hanno recepito le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, è necessario attuare ulteriori azioni per garantire una migliore tutela dei diritti delle vittime di reato, incluso l'accesso a un equo risarcimento finanziario.

Le donne costituiscono una percentuale significativa del numero complessivo di vittime di reati. La violenza contro le donne è un problema diffuso anche nell'Unione europea ed è necessario fare di più per proteggere le donne, anche garantendo un più facile accesso al sistema di giustizia penale.

Nel concreto, sono ancora molte le sfide che le donne vittime di violenza si trovano ad affrontare quando richiedono un risarcimento, come la mancanza di informazioni esaustive in merito, le difficoltà nell'ottenere un risarcimento dall'autore del reato, le procedure costose, i termini restrittivi e le scarse possibilità di accedere all'assistenza legale.

Le funzioni del risarcimento sono sia pratiche sia simboliche. Un obiettivo primario dei sistemi di risarcimento è di far fronte all'impatto finanziario del reato sulla vittima, come le spese mediche o la perdita di reddito. Sebbene alcune vittime ritengano che nessuna somma di denaro possa compensare l'esperienza vissuta, è importante sottolineare che il denaro rappresenta un simbolo, un valore importante e necessario per dimostrare che la comunità si preoccupa di coloro che hanno subito danni a causa di un reato. Un altro punto di forza del risarcimento è il suo potenziale di rafforzamento delle vittime. Nel migliore dei casi, il processo di risarcimento può aiutare a ripristinare il senso di controllo della vittima e a corroborare la sua esperienza di trauma. Oltre a questi benefici del risarcimento per tutte le vittime di reato, possono esservi anche benefici specifiche, ad esempio nel caso delle donne vittime di violenza domestica, quando la concessione di un risarcimento finanziario può effettivamente consentire loro di porre fine alla relazione violenta.

¹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029>.

È importante evidenziare che i tribunali devono sempre garantire un equilibrio tra i danni e il risarcimento finanziario che può essere riconosciuto alla vittima. Molte volte i danni non possono essere quantificati secondo criteri matematici, ma analizzando una serie di indicatori e prove è possibile riconoscere un importo che può essere considerato una "giusta soddisfazione".

Attraverso un'analisi complessiva della giurisprudenza è possibile identificare situazioni frequenti in cui i giudici valutano in modo diverso la situazione di fatto e le prove presentate in alcuni casi. A volte le opinioni dei giudici divergono (ad esempio quella di un giudice di prima istanza rispetto a quella di un giudice d'appello relativamente alla valutazione dei danni e alla determinazione dell'importo del risarcimento che dovrebbe essere riconosciuto alla vittima.

È importante riconoscere un risarcimento valutando le sofferenze subite dalla vittima sulla base di dati scientifici e interpretando i dati in maniera individualizzata, caso per caso, tenendo conto dell'età, del sesso e della personalità, nonché della durata e dell'intensità del danno fisico e psicologico della vittima. L'importo del risarcimento finanziaria deve effettivamente rappresentare una possibilità concreta di alleviare le sofferenze.

Questa pubblicazione si rivolge a giudici e pubblici ministeri coinvolti in processi penali che hanno ad oggetto il riconoscimento di un risarcimento finanziario alle donne vittime di reato. È inoltre rivolta agli avvocati che forniscono assistenza legale alle donne vittime di reato. La pubblicazione tratta tematiche quali il quadro giuridico europeo e nazionale in materia di risarcimento, gli indicatori e le prove rilevanti ai fini della valutazione dei danni pecuniari e non pecuniari subiti dalle donne vittime di reato.

La pubblicazione è stata redatta nell'ambito del progetto JUSTICE FOR WOMEN – Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes, implementato con il sostegno economico del Programma Giustizia dell'Unione europea. Il progetto è coordinato dall'Associazione Pro Refugiu Romania in partnership con il Center for the Study of Democracy (Bulgaria), l'Associazione Demetra (Bulgaria), il Centre for European Constitutional Law (Grecia), la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (Italia) e l'Associazione Trabe Iniciativas para la Economía Social y Solidaria (Spagna).

Capitolo 1

Quadro giuridico europeo

L'Unione europea ha adottato diversi atti legislativi che facilitano l'accesso al risarcimento per le vittime di reati.

La prima misura adottata a livello europeo per salvaguardare i diritti delle vittime, compreso il risarcimento, è la Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale². Al fine di garantire diritti minimi alle vittime di reati, questa Decisione include disposizioni che assicurano alle vittime di essere ascoltate in giudizio, la possibilità di partecipare al procedimento, la protezione e il risarcimento. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Decisione quadro del Consiglio richiede a ciascuno Stato membro dell'Unione europea di garantire che le vittime di reati abbiano il diritto di ottenere entro termini ragionevoli una decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale³. In aggiunta, richiede agli Stati membri di adottare misure adeguate per incoraggiare l'autore del reato a fornire un adeguato risarcimento alle vittime.

L'Unione europea ha successivamente adottato la Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato per consentire alle vittime di un reato di chiedere un risarcimento finanziario indipendentemente dal luogo nell'Unione europea in cui il reato è stato commesso⁴. L'obiettivo della Direttiva 2004/80/CE è far fronte alle difficoltà delle vittime ad accedere a un risarcimento adeguato, difficoltà dovute al fatto che l'autore del

² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN>.

³ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, articolo 9, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001F0220&from=EN>.

⁴ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0080&from=EN>.

reato non dispone delle risorse finanziarie necessarie o all'impossibilità di identificare o perseguire l'autore del reato.

La Direttiva impone a tutti gli Stati membri di istituire un sistema di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti, commessi nei rispettivi territori, che garantisca un risarcimento equo e adeguato alle vittime. Entrata in vigore il 26 agosto 2004, la Direttiva imponeva a tutti gli Stati membri di istituire sistemi nazionali che garantissero il diritto a tale indennizzo entro il 1° luglio 2005.

Mentre l'organizzazione e il funzionamento di tali sistemi è stato lasciato alla discrezione di ciascun paese dell'UE, la Direttiva ha anche istituito un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali per facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento in tutta l'UE. In base a questo sistema di cooperazione, le vittime di reati commessi in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente vivono possono richiedere un indennizzo secondo la seguente procedura:

- La vittima può richiedere informazioni sulle modalità di richiesta di risarcimento a un'autorità del paese in cui vive (autorità di assistenza).
- L'autorità di assistenza trasmette la domanda direttamente all'autorità nazionale dello Stato membro dell'UE in cui è stato commesso il reato (autorità di decisione), che è responsabile della valutazione della domanda e del pagamento del risarcimento.
- Tutte le comunicazioni riguardanti la domanda di risarcimento devono espletarsi nella lingua del paese responsabile della decisione. A tal fine, la Commissione europea ha redatto formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni in materia di risarcimento per le vittime⁵.
- Un sistema di punti di contatto centrali in ogni paese dell'UE, creato dalla direttiva, facilita la cooperazione nelle situazioni transfrontaliere.

Nel 2012 l'Unione europea ha compiuto un altro passo importante per garantire i diritti delle vittime di reato adottando la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime

⁵ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, decisione della Commissione, del 19 aprile 2006, che adotta formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni in applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime di reato, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006D0337>.

riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, che ha sostituito la Decisione quadro del Consiglio del 2001⁶.

Questa Direttiva, entrata in vigore nel novembre 2015, costituisce attualmente il fondamento della politica dell'UE in materia di diritti delle vittime.

Per quanto riguarda l'indennizzo, essa impone agli Stati membri di garantire che alle vittime vengano fornite informazioni su diverse questioni, comprese le modalità e le condizioni di accesso all'indennizzo, a partire dal loro primo contatto con l'autorità competente⁷. L'aspetto più importante è che la Direttiva prevede il diritto della vittima di ottenere una decisione da parte dell'autore del reato entro un termine ragionevole durante il procedimento penale e prevede che gli Stati membri promuovano misure per incoraggiare gli autori del reato a fornire un adeguato risarcimento alle vittime⁸.

Più recentemente, il 4 ottobre 2017, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha nominato Joëlle Milquet suo Consigliere Speciale per il risarcimento delle vittime di reato. Il mandato del Consigliere Speciale comprendeva la preparazione di un rapporto su come migliorare l'accesso al risarcimento per le vittime di reato, pubblicato nel marzo 2019⁹. Il rapporto affronta i principali problemi che le vittime di reato devono attualmente affrontare quando richiedono un risarcimento nell'Unione europea e individua le cause di tali problemi, come le difficoltà di accesso alla giustizia o al risarcimento statale per mancanza di informazioni, sostegno e criteri

⁶ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN>.

⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 4, lettera e), disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN>.

⁸ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, articolo 16, disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN>.

⁹ Commissione europea, *Strengthening victims' rights: from compensation to reparation - For a new EU Victims' rights strategy 2020-2025*, disponibile su:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-_from_compensation_to_reparation_rev.pdf.

di ammissibilità eccessivamente restrittivi od ostacoli procedurali. Il rapporto contiene anche raccomandazioni per migliorare il risarcimento da parte dello Stato (ad esempio facilitando l'accesso delle vittime al risarcimento attraverso l'obbligo di emergenza e il pagamento anticipato da parte dello Stato mediante l'adozione di modifiche legislative a livello UE) e sistemi di risarcimento degli autori del reato (ad esempio, introducendo la possibilità per i giudici penali di imporre misure di risarcimento sotto forma di pene accessorie).

Capitolo 2

Quadro giuridico nazionale

Sezione 1 - Romania

Per i danni materiali e morali subiti in conseguenza del reato, le vittime hanno diritto ad un risarcimento che può essere ottenuto sia esercitando un'azione civile contro l'autore del reato nell'ambito del procedimento penale o parallelamente allo stesso, sia ottenendo un risarcimento economico da parte dello Stato. Le disposizioni giuridiche pertinenti sono incluse nel Codice di procedura penale¹⁰ e nella legge 211/2004 relativa ad alcune misure di protezione delle vittime di reato¹¹.

Esercizio dell'azione civile nell'ambito di un procedimento penale

Norme di riferimento: articoli 19-26 del Codice di procedura penale

L'azione civile può essere esercitata dalle vittime o dai loro eredi, che diventeranno parti civili contro l'imputato e, se del caso, contro la parte civilmente responsabile. Se le vittime sono prive di competenze o hanno competenze limitate, l'azione civile può essere intentata per loro conto dai loro rappresentanti legali o, se del caso, dal pubblico ministero. L'azione civile può essere avviata con un'istanza scritta o orale non oltre l'inizio della procedura d'esame giudiziario. L'attore deve indicare la natura e l'ambito dell'istanza, nonché i motivi e le prove su cui si basa tale richiesta. Questa azione civile è esente dall'imposta di bollo.

Per quanto riguarda le azioni civili, l'imputato, l'attore e il responsabile civile possono concludere un accordo transattivo o di mediazione, a norma di legge. L'imputato, con il consenso del responsabile civile, può accettare in tutto o in parte le richieste della parte civile, e il tribunale accorderà un risarcimento nei limiti di tale accettazione. L'azione civile resta di competenza del tribunale penale in caso di decesso della parte civile, se gli

¹⁰ Codice di procedura penale rumeno, disponibile su:
<https://wolterskluwer.ro/codul-de-procedura-penala/>.

¹¹ Legge n. 211/2004 relativa a talune misure per la protezione delle vittime di reato, disponibile su:
<http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52468>.

eredi hanno fatto esplicita scelta di proseguire l'azione civile entro due mesi dalla data del decesso.

Composizione delle azioni civili nei tribunali civili

Norme giuridiche di riferimento: articoli 27-28 del Codice di procedura penale

- La parte lesa o i suoi successori non hanno intentato un'azione civile nel corso del processo penale.
- La parte lesa o i suoi successori hanno intentato un'azione civile nel processo penale, ma il tribunale non ha deciso sull'azione civile. In questo caso, e le prove raccolte durante il procedimento penale possono essere utilizzate dinanzi al tribunale civile.
- La parte lesa o i suoi successori hanno intentato un'azione civile nel corso del processo penale, ma il processo è stato sospeso.
- Se l'azione civile è stata avviata dal pubblico ministero e se sulla base delle prove risulta che il danno subito dalla vittima non è stato risarcito per intero, la differenza può essere richiesta dinanzi al tribunale civile.

Il tribunale civile non è vincolato dalla sentenza definitiva di assoluzione o di conclusione del procedimento penale relativamente ai danni o alla responsabilità dell'autore di un reato. Inoltre la sentenza definitiva di un tribunale civile che si pronuncia su un'azione civile non ha autorità di res iudicata dinanzi agli organi giudiziari penali per quanto riguarda l'esistenza di un atto criminale, la persona che lo ha commesso e la sua colpevolezza.

Indennizzo riconosciuto dallo Stato alle vittime di determinati reati

Norme giuridiche di riferimento: Capo 5, Legge n. 211/2004 relativa ad alcune misure di protezione delle vittime di reato

Su richiesta può essere riconosciuto un risarcimento finanziario alle seguenti categorie di vittime¹²:

¹² Articolo 21 Capo V Legge 211/2004 relativa ad alcune misure di protezione delle vittime di reato.

- Vittime di tentato omicidio, oppure omicidio di primo grado, vittime di lesioni personali, vittime di un reato doloso che ha causato danni fisici alla vittima, stupro, rapporto sessuale con un minore e violenza sessuale, vittime di tratta di esseri umani, vittime di terrorismo e vittime di altri reati commessi con violenza secondo le disposizioni del Codice penale.
- Coniuge, figli e persone a carico di persone decedute a seguito dei reati di cui sopra.

L'indennizzo viene riconosciuto a queste vittime se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e la vittima è: cittadino rumeno; cittadino straniero o apolide regolarmente soggiornante in Romania; cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente presente sul territorio della Romania al momento in cui è stato commesso il reato; oppure cittadino straniero o apolide residente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente presente sul territorio della Romania nel momento in cui è stato commesso il reato. Nel caso delle vittime che non rientrano nelle categorie di persone elencate, l'indennizzo è riconosciuto sulla base delle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte contraente.

La legge stabilisce una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere un indennizzo. La vittima deve aver denunciato il reato alle autorità inquirenti entro 60 giorni dalla data dello stesso. Nel caso del coniuge, dei figli e delle persone a carico della vittima, i 60 giorni sono calcolati a partire dalla data in cui la persona è venuta a conoscenza del reato; nel caso in cui la vittima si sia trovata nell'impossibilità fisica o psichica di denunciare il reato, il termine di 60 giorni è calcolato a partire dalla cessazione dello stato di incapacità.

Quando l'autore del reato è noto, la vittima può ottenere un indennizzo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- La vittima deve presentare la richiesta di indennizzo entro un anno, quindi:
 - a partire dalla data della sentenza definitiva del tribunale penale che condanna o assolve l'imputato, che riconosce un indennizzo per responsabilità civile oppure decide per la conclusione del processo penale;
 - a partire dalla data in cui il pubblico ministero ha ritirato le accuse, in alcuni casi;

- La vittima ha intentato un'azione civile nel procedimento penale, tranne quando le accuse sono state ritirate per i motivi menzionati nel codice di procedura penale;
- L'autore del reato è insolvente o in fuga;
- La vittima non ha ottenuto un risarcimento completo per i danni subiti da una compagnia di assicurazione.

Quando la vittima è incapace di presentare una richiesta di indennizzo, il termine di un anno decorre dalla data in cui è cessato lo stato di incapacità.

1. Se l'autore del reato è ignoto, la vittima può chiedere un indennizzo entro 3 anni dal reato.
2. Quando la vittima è minorenne e il suo rappresentante legale non ha presentato una richiesta di indennizzo entro i termini indicati, tali termini decorrono dal momento in cui la vittima compie 18 anni.

Tipologie di danno per le quali può essere richiesta un indennizzo da parte dello Stato:

- Nel caso di richiesta di indennizzo da parte di vittime: ricovero ospedaliero e altre categorie di spese mediche sostenute dalla vittima; danni derivanti dalla distruzione, dal deterioramento o dalla perdita di possesso di beni a seguito del reato; guadagni di cui la vittima è stata privata a seguito del reato.
- Nel caso di richiesta di indennizzo da parte del coniuge, dei figli e delle persone a carico della vittima: spese funerarie della persona deceduta a seguito del reato, sostegno di cui la vittima è stata privata a seguito del reato.

L'indennizzo da parte dello Stato è limitato all'equivalente di 10 salari minimi nazionali di base lordi per l'anno in cui la vittima ha presentato la richiesta di indennizzo.

L'importo pagato dall'autore del reato a titolo di risarcimento civile e l'indennizzo ottenuto dalla vittima da parte di una compagnia di assicurazione vengono sottratti dall'indennizzo che verrà versato da parte dello Stato.

La richiesta di indennizzo statale deve essere presentata al Tribunale della Contea competente nella zona in cui risiede la vittima. La richiesta sarà presa in carico da due giudici del *Crime Injuries Compensation Board* istituito in ogni Tribunale di Contea.

Richiesta di indennizzo nelle situazioni transfrontaliere

Le disposizioni della Direttiva 2004/80/CE relative all'indennizzo delle vittime di reati nelle situazioni transfrontaliere sono state recepite nel diritto nazionale nel Capo 5 della Legge n. 211/2004, ma anche nel Decreto n. 1319/C/2008 del Ministro della Giustizia per l'attuazione della procedura di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nelle situazioni transfrontaliere previste dalla legge n. 211/2004. Queste norme prevedono per le vittime di un reato in uno Stato membro diverso da quello di residenza il diritto di chiedere un indennizzo a un'autorità o organismo dello Stato membro in questione. È prevista una procedura speciale per la presentazione e la registrazione di richieste di indennizzo da parte delle vittime di reati commessi in uno Stato membro dell'UE e viene agevolato l'accesso dei cittadini rumeni all'indennizzo da parte dello Stato membro dell'UE in cui è stato commesso il reato.

Sezione 2 - Bulgaria

Il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reati in Bulgaria fa parte del complesso insieme di diritti riconosciuti alle vittime dalla legislazione bulgara (Codice di procedura penale, Legge sull'assistenza e sull'indennizzo per vittime di reati, Legge sulla protezione delle persone a rischio a causa di un procedimento penale, ecc.).

Il diritto generale delle vittime all'indennizzo può essere esercitato in diversi modi: attraverso una causa civile nell'ambito di un procedimento penale, con una causa separata dinanzi al tribunale civile dopo la fine del processo penale o tramite un procedimento amministrativo per ottenere un indennizzo da parte dello Stato.

Per quanto riguarda le azioni civili nell'ambito del processo penale, secondo il Codice di procedura penale (CPP) (artt. 84 e seguenti) le vittime o i loro eredi possono partecipare al processo in qualità di parte civile. Le azioni civili non possono essere intentate dinanzi al tribunale penale se sono promosse ai sensi del Codice di procedura civile (CPC). La richiesta di intentare un'azione civile può essere scritta o orale e l'azione può essere avviata contro l'imputato o altre persone con responsabilità civile a seconda del caso. La

vittima in qualità di parte civile può partecipare al procedimento giudiziario, garantire la difesa dei propri interessi, prendere conoscenza del caso e preparare le memorie necessarie, presentare prove, fare richieste, annotazioni e obiezioni e presentare ricorso contro le decisioni giudiziarie che violano i suoi diritti e interessi legittimi, il tutto nell'ambito della difesa della sua azione civile. La decisione sull'azione civile non può essere un motivo per rinviare il processo penale. Al termine del processo, l'azione civile non viene riesaminata, ma può essere presentata al tribunale civile.

I pubblici ministeri possono intentare azioni civili per conto di minori o vittime con disabilità che non possono proteggere adeguatamente i propri interessi (art. 51 CPC).

Anche durante l'udienza preliminare, il tribunale di prima istanza può imporre misure di sicurezza per la futura azione civile o per le spese sostenute (art. 73 CPC).

Le parti civili possono essere assistite da un avvocato se dimostrano di non poterne pagare uno, se desiderano averne uno e se gli interessi della giustizia lo richiedono (art. 100, par. 2, CPC); ottengono il rimborso delle spese da parte dell'imputato se ne fanno richiesta e se costui viene condannato (art. 189, par. 3, CPC).

La questione relativa alla decisione di onorare o meno l'azione civile, totalmente o parzialmente, è decisa dalla sentenza. Avverso tale sentenza le parti civili possono fare ricorso solo relativamente alla loro istanza (art. 301, par. 1, CPC). Se il tribunale non si è pronunciato sull'azione civile, la relativa decisione è emessa attraverso una sentenza aggiuntiva entro i termini per l'appello (art. 301, par. 3, CPC).

Considerando i vantaggi e le problematiche relative alle richieste di indennizzo in sede civile, i tribunali penali spesso tendono a non accogliere questo tipo di richiesta perché rallenterebbe il procedimento. I tribunali civili sono l'unica possibilità di ricorso della vittima quando il caso è stato chiuso mediante un accordo, perché in quel caso sono coperti solo i danni materiali (art. 381, par. 3, CPC). Secondo una recente decisione interpretativa della Corte di Cassazione (sentenza n. 1/2016 del 21 giugno 2018), il risarcimento dei danni morali derivanti dalla morte di un parente può essere richiesto da una cerchia estesa di persone, mentre tale cerchia rimane limitata nell'ambito del processo penale. Secondo gli operatori del settore (Animus, 2018) le vittime sono di solito gli unici testimoni e raramente si costituiscono parti civili nel processo, in particolare le vittime di tratta di esseri umani, che possono essere accusate di aver commesso qualcosa di sbagliato, e le vittime con un basso livello di istruzione, o

provenienti da città e villaggi più piccoli; la presentazione di richieste di risarcimento civile dipende anche dall'accesso all'assistenza legale e dalla qualità della stessa.

Nel diritto primario o secondario non esistono linee guida o criteri specifici per il risarcimento dei danni materiali e morali, che devono quindi essere ricercati nella giurisprudenza rilevante.

L'indennizzo a carico dello Stato è riconosciuto solo per i danni alla proprietà e solo per le vittime di terrorismo, omicidio intenzionale, tentato omicidio, lesioni personali gravi intenzionali, abusi sessuali, stupro, tratta di esseri umani, reati commessi su ordine o per decisione di un gruppo criminale organizzato, e altri gravi reati intenzionali che hanno causato la morte o gravi lesioni personali (art. 3, par. 3 della Legge sull'assistenza e l'indennizzo delle vittime di reati). L'indennizzo copre le spese per cure mediche non coperte dal Fondo nazionale di assicurazione sulla salute, le perdite di reddito, le spese giudiziarie, la perdita dell'assegno di mantenimento, le spese funerarie e altri danni pecuniari (art. 14). Il Fondo copre i danni pecuniari fino a 10.000 BGN (circa 5.000 euro) e il mantenimento perduto fino a 10.000 BGN per ogni figlio a carico (art. 13). L'indennizzo a carico dello Stato è riconosciuto dal Consiglio nazionale per l'assistenza e l'indennizzo delle vittime di reato, un organismo interistituzionale che contribuisce a razionalizzare le prassi relative alle vittime e a sviluppare un'importante attività di informazione. I cittadini incontrano difficoltà nel raccogliere tutti i documenti necessari per dimostrare i danni subiti e nel trovare informazioni sul meccanismo dell'indennizzo a carico dello Stato - nonostante le autorità siano obbligate a diffondere informazioni in merito, spesso lo fanno formalmente.

Sezione 3 - Grecia

In Grecia ogni vittima di reato può costituirsi parte civile nel procedimento penale e richiedere un indennizzo per il dolore, la sofferenza e i danni morali subiti. In base alla normativa greca questo tipo di azione civile di cui sopra non ha il valore e la portata del risarcimento finanziario, in quanto la parte civile richiede di solito una somma simbolica (44 euro) a titolo provvisorio e per l'intero importo della richiesta. La richiesta di indennizzo viene proposta principalmente per consentire alla vittima di avere una rappresentanza legale durante il processo. Se il tribunale dichiara l'imputato colpevole, ordinerà che la vittima riceva tale somma simbolica a titolo di indennizzo. Per questo

motivo, la vittima dovrà poi intentare un'azione legale separata dinanzi ai tribunali civili.

Per quanto riguarda il procedimento civile, ogni individuo può chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un atto illecito commesso nei suoi confronti, ai sensi degli articoli 914 e 932 del Codice civile greco. La richiesta è presentata al tribunale civile che giudica e valuta la quantificazione del danno materiale e morale, nonché la causalità tra il reato e il danno causato. Nei casi di violenza contro le donne i rapporti psichiatrici svolgono un ruolo importante sia nella valutazione del danno morale subito dalla vittima, sia nello stabilire il nesso di causalità tra il reato e il danno. In particolare, il tribunale civile è obbligato per legge a tenere conto di ogni referto psichiatrico, mentre il referto psichiatrico pubblico ha valore probatorio.

Inoltre, in base all'articolo 5 della Legge n. 3500/2006 sul risarcimento per danni morali per le vittime di violenza domestica, il risarcimento dei danni morali di cui all'articolo 932 del Codice civile greco non può essere inferiore a 1.000 euro, a meno che la vittima non richieda un importo inferiore. L'articolo 932 rappresenta una tutela relativamente all'importo minimo del risarcimento per le vittime di violenza domestica.

Inoltre la Legge n. 3896/2010, intitolata "Applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego" (Direttiva 2006/54/CE), autorizza anche le dipendenti a chiedere un risarcimento al proprio datore di lavoro all'emergere di questioni di disuguaglianza di genere, compresi i casi di molestie sessuali. In particolare, in base all'articolo 23 della suddetta legge, la vittima di atti di disuguaglianza di genere può chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali, mentre l'onere della prova spetta al datore di lavoro. La vittima può presentare la richiesta al tribunale civile (sezione lavoro).

La legge che si applica in materia di indennizzo per le vittime di reati violenti è la Legge n. 3811/2009. Nello specifico, le vittime di crimini violenti commessi in Grecia che hanno residenza in Grecia o in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, hanno diritto, su loro richiesta, ai sensi della Legge n. 3811/2009, a un ragionevole e adeguato indennizzo da parte dello Stato greco. La richiesta di indennizzo può essere presentata solo nei seguenti casi: a) se l'autore del reato non ha risorse economiche per pagare l'indennizzo riconosciuto alla vittima, b) quando l'identità dell'autore del reato non può essere accertata, c) quando l'autore del reato non può essere perseguito o punito e d) quando la vittima non ha altri mezzi per ottenere l'indennizzo.

È importante sottolineare che l'articolo 4 della Legge n. 4531/2018 ha apportato varie modifiche alla legislazione nazionale per migliorare l'adeguamento della normativa alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). In particolare, il suddetto articolo ha modificato l'articolo 8 par. 2 della Legge n. 3811/2009, che fino ad allora copriva solo le spese mediche e di ricovero ospedaliero, la perdita di reddito per un periodo di tempo ragionevole e le spese funerarie per le vittime di reato. Con l'emendamento introdotto nel 2018, l'indennizzo delle vittime copre anche i costi del sostegno psicologico e psichiatrico specializzato in caso di assenza di infrastrutture pubbliche e i costi relativi al cambiamento di ambiente e di residenza, in particolare i costi di trasloco e di acquisto dei necessari apparecchi domestici.

Inoltre, per quanto riguarda l'importo dell'indennizzo, è necessario sottolineare che prima dell'emendamento introdotto nel 2018, l'articolo 8, par. 2 della Legge n. 3811/2009 determinava l'entità dell'indennizzo sulla base del concorso di colpa della vittima. Adesso invece l'importo necessario per l'assistenza psicologica e psichiatrica è determinato da una decisione congiunta dei ministri della Giustizia, della Sanità e degli Affari economici, mentre l'importo relativo al cambiamento di ambiente e di residenza è stabilito da una decisione dei ministri della Giustizia e degli Affari economici.

La vittima può presentare la richiesta di indennizzo all'Autorità Greca per gli Indennizzi. È importante precisare che, con le suddette modifiche, l'Autorità Greca per gli Indennizzi deve esaminare la richiesta della vittima entro tre mesi dalla sua presentazione ed emettere una decisione entro tre mesi dall'esame della richiesta. In questo modo si accelerano i tempi di completamento delle richieste di indennizzo delle vittime.

Sezione 4 - Italia

La possibilità per le vittime di reati di accedere all'indennizzo in Italia è disciplinata da vari strumenti legislativi.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l'indennizzo all'autore del reato, l'articolo 185 del codice penale stabilisce che, per tutti i reati, la restituzione deve essere garantita secondo le norme del diritto civile. Se un reato ha causato danni materiali o morali, il risarcimento deve essere versato dall'autore del reato e da qualsiasi altra persona che, ai sensi del diritto civile, è responsabile per le azioni dell'autore del reato.

Le vittime possono scegliere tra due diverse modalità per ottenere il risarcimento del danno subito.

Le vittime possono innanzitutto costituirsi parti civili nel procedimento penale, il che significa che possono intentare un'azione civile nell'ambito del procedimento penale in cui sono coinvolti. In questo caso il tribunale penale valuterà l'entità del danno e riconoscerà l'indennizzo, o semplicemente dichiarerà l'esistenza del diritto a un indennizzo e rimetterà la decisione sulla portata dello stesso al tribunale civile. Ai sensi dell'articolo 74 del Codice di procedura penale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno o dai suoi successori nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

In alternativa, le vittime possono intentare un'azione civile indipendente dal procedimento penale, presentando una richiesta di risarcimento danni dinanzi al tribunale ordinario.

Le vittime di reati possono chiedere il risarcimento di qualsiasi danno (materiale e morale), spese mediche, assistenza legale, consulenza tecnica e altre spese sostenute e documentate, a condizione che siano insorte in conseguenza del reato.

Per quanto riguarda la possibilità per le vittime di ottenere un indennizzo da parte dello Stato, tra gli strumenti legislativi pertinenti figurano il Decreto legislativo n. 204/2007 e la Legge n. 122/2016¹³.

Il Decreto legislativo n. 204/2007 è stato approvato in attuazione della Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004. Tuttavia questo Decreto ha recepito solo parzialmente la Direttiva, in quanto mira ad assistere le vittime italiane di reati commessi in altri Stati membri dell'Unione Europea per ottenere un indennizzo adeguato, ma non contiene alcun riferimento al sistema di indennizzo che gli Stati membri erano tenuti a istituire ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2004/80/CE.

L'Italia ha successivamente adottato la Legge n. 122/2016 al fine di dare piena attuazione alla Direttiva 2004/80/CE. Questa legge riconosce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato per le vittime di reati intenzionali violenti, fatta salva la previsione di un

¹³ Gazzetta Ufficiale, Legge n. 122/2016, disponibile su: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07:122!vig>. Tale legge è stata successivamente modificata dalla legge n. 167/2017, disponibile su: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/27/17G00180/sq.

risarcimento per le vittime di alcuni reati specifici in virtù di altre disposizioni giuridiche, se più favorevoli. Ai sensi dell'articolo 11, il diritto all'indennizzo è riconosciuto alle vittime (o ad altri beneficiari se il reato ha portato alla morte della vittima) in caso di omicidio, violenza sessuale e lesioni personali estremamente gravi. Le vittime di altri reati hanno diritto all'indennizzo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali sostenute a seguito del reato.

L'articolo 12 della Legge n. 122/2016 definisce i requisiti per l'accesso all'indennizzo a carico dello Stato.

In primo luogo, la vittima deve aver già esperito infruttuosamente un'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, a condizione che quest'ultimo sia noto e sia stato condannato con sentenza definitiva. In secondo luogo, la vittima non deve aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato. In terzo luogo, la vittima non deve essere stata condannata con sentenza definitiva o, al momento della presentazione della domanda, non deve essere sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale e per i reati commessi in violazione delle norme che contrastano l'evasione fiscale e dell'IVA. Infine, la vittima non deve aver già ricevuto da un ente pubblico o privato, in conseguenza del reato subito, una somma di denaro equivalente o superiore all'importo dell'indennizzo statale indicato per quel reato.

L'articolo 13 della Legge n. 122/2016 descrive la procedura di accesso all'indennizzo a carico dello Stato. La domanda di indennizzo è presentata dalla vittima o dagli altri aventi diritto e deve essere corredata dei seguenti documenti a pena di inammissibilità:

- una copia della sentenza di condanna o una provvedimento decisorio che definisce il giudizio perché l'autore del reato è ancora sconosciuto;
- documenti attestanti che l'azione esecutiva per il risarcimento del danno è già stata intentata infruttuosamente contro l'autore del reato;
- una dichiarazione che dimostri che la vittima non ha commesso i reati di cui sopra o che dimostri che le persone diverse dalla vittima hanno diritto a chiedere l'indennizzo (come i familiari della vittima in caso di decesso);
- la documentazione medica indicante le spese sostenute per le cure o un certificato di morte della vittima del reato.

La domanda di indennizzo a carico dello Stato deve essere presentata entro sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio a causa del fatto che l'autore del reato è

ancora ignoto, o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva che non ha avuto esito positivo per chiedere il risarcimento dei danni, o dal giorno in cui la sentenza nei confronti dell'autore del reato è passata in giudicato.

L'importo dell'indennizzo a carico dello Stato per le vittime di reati è stato definito con Decreto del 31 agosto 2017 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze¹⁴. Il Decreto, approvato con 6 mesi di ritardo rispetto al termine fissato dalla Legge n. 122/2016, ha determinato gli importi dell'indennizzo come segue:

- Omicidio: 7.200 euro; oppure 8.200 euro per i figli della vittima se il reato è stato commesso da un partner o ex partner;
- Violenza sessuale: 4.800 euro;
- Altri reati: 3.000 euro per il rimborso delle spese mediche.

Sezione 5 - Spagna

La Legge n. 35/1995¹⁵ sull'aiuto e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e contro la libertà sessuale e i relativi sviluppi inclusi nel Regolamento sull'aiuto alle vittime di crimini violenti e contro la libertà sessuale, approvato con il Real Decreto n. 738/1997, sono gli strumenti normativi che regolano il modo in cui lo Stato spagnolo indennizza le vittime di questi crimini.

Tale indennizzo non si basa sulla responsabilità patrimoniale dello Stato, che deriva dall'errato funzionamento dei suoi servizi. La natura giuridica di questa legge non è quella di indennizzare le vittime: essa risponde piuttosto a un obbligo di assistenza da parte dello Stato nei confronti delle vittime di crimini violenti e sessuali. In altre parole si tratta di un aiuto pubblico riconosciuto dallo Stato in segno di solidarietà alle vittime. Questo sistema di indennizzo statale è aperto esclusivamente alle vittime dirette e

¹⁴ Gazzetta Ufficiale, Decreto del 31 agosto 2017, Determinazione dell'importo dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, disponibile su: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/10/17A06802/sg.

¹⁵ Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sull'aiuto e l'assistenza alle vittime di reati violenti e contro la libertà sessuale, disponibile su: <https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35>.

indirette di reati intenzionali e violenti, nonché alle vittime di reati contro la libertà sessuale, anche quando questi reati non hanno carattere violento.

I danni risarcibili sono i seguenti: gravi lesioni personali, gravi danni alla salute fisica o mentale e la morte. Come stabilito dall'art. 4.2 "Le lesioni personali o i danni alla salute fisica o mentale dovranno essere di rilevanza tale che, in base alla normativa sulla sicurezza sociale, venga dichiarata l'invalidità permanente di qualsiasi grado o una situazione di invalidità temporanea superiore a sei mesi".

La Legge generale di bilancio dello Stato per il 2018, con la quinta disposizione finale, ha modificato la Legge n. 35/1995 apportando importanti miglioramenti nelle condizioni di accesso a tali aiuti per le vittime considerate vittime di violenza di genere. Questa riforma è stata una delle richieste del Patto di Stato sulla violenza di genere, e relativamente alle principali modifiche si può notare che:

Gli aiuti sono disponibili per un ventaglio più ampio di beneficiari. Le donne con nazionalità di qualsiasi altro Stato che si trovano in Spagna al momento del reato potranno accedere a questi aiuti. Ciò vale indipendentemente dalla situazione amministrativa del richiedente, a condizione che la persona colpita sia vittima di violenza di genere nei termini stabiliti dalla Legge organica n. 1/2004 sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere (violenza di genere commessa da un partner o ex partner). Pertanto, queste donne potranno accedere agli aiuti finanziari a condizione che i crimini commessi contro di loro siano il risultato di un atto di violenza contro le donne.

Le altre donne vittime di violenza devono soddisfare un altro requisito per accedere a questo indennizzo statale. Al momento del reato esse devono avere la cittadinanza spagnola o di un altro Stato dell'Unione Europea. Coloro che non rispondono a tali requisiti devono risiedere abitualmente e legalmente in Spagna o, in mancanza di questo requisito, devono essere cittadini di uno Stato in cui sono riconosciute sovvenzioni analoghe a quelle spagnole. Questo requisito esclude dal campo di applicazione la grande maggioranza delle vittime della tratta di esseri umani, la cui protezione costituisce una delle attuali priorità dell'Unione Europea, nonché altre vittime di violenza di genere quando il reato si svolge al di fuori del contesto del partner o ex partner.

D'altro canto, *l'importo dell'aiuto aumenta nei casi in cui la donna è vittima di violenza di genere.* Analogamente, in caso di decesso, l'aiuto aumenterà del 25% per i beneficiari che sono figli minori o adulti disabili.

Il periodo per richiedere il sostegno finanziario è inoltre esteso da uno a tre anni (una delle principali richieste del Patto di Stato) nei casi in cui la persona colpita è vittima di violenza di genere (nel caso di reati commessi da un partner o ex partner).

La legge prevede la possibilità di *riconoscere aiuti provvisori* prima che una sentenza definitiva concluda il procedimento penale. L'aiuto provvisorio sarà concesso a condizione che sia riconosciuto che la vittima o gli altri aventi diritto versano in condizioni economiche precarie. Tuttavia, nei casi in cui la vittima del reato è considerata vittima di violenza di genere, l'assistenza provvisoria può essere prestata indipendentemente dalla situazione economica della vittima o degli aventi diritto.

Per quanto riguarda il grado di applicazione della legge, secondo gli ultimi dati disponibili (aggiornati ad ottobre 2015), sono state presentate in totale 10.832 richieste, ma l'aiuto finanziario è stato riconosciuto solo nel 29,77% dei casi.

Il quadro legislativo spagnolo fa riferimento al sistema di indennizzo a carico dello Stato nella Legge n. 29/2011 sul riconoscimento e la protezione completa delle vittime del terrorismo. In questo caso, la responsabilità ricade sullo Stato come conseguenza della mancata tutela dei cittadini. A differenza della Legge n. 35/1995, che stabilisce che devono essere le vittime stesse ad avviare il procedimento, la Legge n. 29/2011 prevede che la procedura sia avviata dal Ministero dell'Interno. Inoltre, la Legge n. 29/2011 prevede una copertura molto più ampia dei danni da risarcire, includendo anche gli aiuti straordinari, i diritti del lavoro, i sussidi educativi, ecc. Un'altra differenza da notare è quella relativa all'importo finanziario degli aiuti e al numero di aiuti disponibili.

Per quanto riguarda il risarcimento economico dovuto dagli aggressori, il Codice penale disciplina la responsabilità civile derivante dal reato, che consiste nell'obbligo di restituire i beni o di riparare o risarcire i danni che il reato può aver causato. Pertanto sussiste l'obbligo di risarcire la vittima per i danni subiti in conseguenza del reato. Tale obbligo comporta la responsabilità dell'autore del reato o di qualsiasi altra persona interessata.

La legge consente alla parte lesa di:

- scegliere se far valere la responsabilità civile in sede civile o penale, come disciplinato dall'articolo 109 del Codice penale;
- rinunciare al diritto di far valere la responsabilità civile;

- riservarsi espressamente la possibilità di esercitare l'azione per il risarcimento danni in un successivo processo dinanzi al giudice civile. In caso contrario, in linea di principio il tribunale penale deve pronunciarsi sulla responsabilità civile.

Pertanto, la parte lesa può scegliere far valere la responsabilità derivante dal reato nel procedimento penale, che può essere valutata nella sentenza che conclude il procedimento, o in un separato procedimento civile. In quest'ultimo caso sarà necessario intentare una nuova azione dinanzi al tribunale civile.

I casi di violenza contro le donne rappresentano un motivo di preoccupazione. In pratica, nel momento in cui alle donne vengono presentate le possibili azioni da intraprendere, esse vengono informate sulla possibilità di far valere la responsabilità civile e, nella maggior parte dei casi, rinunciano ai loro diritti in questo senso perché il loro interesse principale è quello di poter vivere in libertà. Esse temono inoltre che la richiesta economica possa essere vista come la motivazione principale delle loro denunce. Allo stesso modo è importante sottolineare la difficoltà nel determinare l'entità dei danni emotivi inflitti dalla violenza.

Pertanto la realtà dimostra che sono pochissime le donne vittime di violenza di genere che riescono ad avere accesso alle informazioni e ai mezzi necessari per chiedere un risarcimento, e sono ancor meno quelle che alla fine ricevono un compenso, poiché vi sono numerose barriere e ostacoli che impediscono alle vittime di accedere a tale diritto. Tra questi, oltre a quelle citate, troviamo la scarsa consapevolezza dei professionisti che, in un modo o nell'altro, sono coinvolti nel processo penale, la mancanza di accesso all'assistenza legale e a informazioni adeguate, la lunghezza dei procedimenti penali e civili e, nel caso di vittime straniere, il ritorno o l'espulsione verso il loro Paese di origine prima della pronuncia della sentenza.

Capitolo 3

Indicatori per la valutazione dei danni materiali e morali

3.1 Il nesso di causalità tra reato e danno

In linea generale il risarcimento del danno può essere concesso nella misura in cui il danno è il risultato di una violazione riscontrata. Pertanto deve essere stabilito un chiaro nesso di causalità tra il danno subito e l'atto illecito commesso.

L'importanza di stabilire un rapporto di causalità tra il reato e il danno causato risiede nel principio secondo cui una persona dovrebbe essere responsabile limitatamente a tale danno e nella misura causata dai propri atti. In altre parole, affinché una persona possa essere ritenuta responsabile di un danno, deve essere stabilito un nesso di causalità tra l'atto illecito che ha commesso e il danno stesso. Sono state sviluppate diverse teorie per stabilire questa relazione causale.

Tra queste teorie vi è la cosiddetta "teoria dell'equivalenza" (*conditio sine qua non*) che stabilisce un criterio decisivo al fine di valutare se l'atto rilevante fosse una condizione necessaria per il verificarsi del danno, in particolare nel senso che il danno non si sarebbe verificato se non fosse stato preceduto da un tale atto. La causalità nel senso inteso dalla teoria dell'equivalenza potrebbe essere chiamata "causalità ragionevole". Pertanto, l'accettazione della teoria dell'equivalenza, combinata con il principio del "tutto o niente" che regola la normativa sul risarcimento (nel senso che l'obbligo di risarcimento copre tutto il danno o non si genera affatto) può talvolta portare al mancato riconoscimento della responsabilità quando l'esistenza di un nesso causale (nel senso di causalità logica) tra il legittimo motivo di responsabilità e il danno è soltanto possibile. L'ingiusto risultato della percezione tradizionale della causalità potrebbe essere annullato ritenendo che l'autore del reato sia responsabile del danno anche e quando sia soltanto possibile che il suo atto abbia causato un danno critico, nel senso della teoria dell'equivalenza delle condizioni. Se possiamo accettare questa posizione, il nesso di causalità quale condizione per la dichiarazione di responsabilità non deve essere

percepito come un requisito di un certo rapporto di causa ed effetto (causalità logica), ma come una possibilità che il danno derivante dal comportamento costituisca la legittima ragione di responsabilità (causalità probabile).

Ciò è molto importante per quanto riguarda gli atti di violenza contro le donne e il relativo risarcimento. In primo luogo, al fine di determinare il legame tra il reato commesso e il risarcimento riconosciuto, bisognerebbe esaminare ulteriormente il contenuto degli interessi giuridicamente protetti rilevanti. Bisognerebbe cioè tenere conto di quali degli interessi della vittima sono stati lesi e hanno ulteriormente influito sulla qualità della vita della vittima dopo il reato. A causa della stretta correlazione tra il danno subito e il risarcimento riconosciuto, ogni interesse protetto e successivamente lesa è inevitabilmente visto e classificato in base alla sua importanza e al suo valore, stabilito dagli ordinamenti giuridici in tutto il mondo. Ad esempio, un crimine contro le donne può consistere in qualsiasi reato dall'omicidio violento allo stupro, dalle molestie sessuali a un abuso verbale lesivo della dignità. La distinzione in questo caso serve come fattore fondamentale per la quantificazione della compensazione. È vero che non tutti i reati colpiscono la donna nello stesso modo e che questa distinzione non dovrebbe mai essere trascurata quando si tratta di determinare l'importo del risarcimento. Il principio di proporzionalità è qui sempre presente e svolge il ruolo più importante nella determinazione del nesso di causalità con il danno cagionato e, naturalmente, del risarcimento cui la vittima ha diritto.

Tuttavia anche la distinzione piuttosto chiara tra i vari interessi giuridici violati lesi e il modo in cui questa può aiutare il giudice determinare il risarcimento della vittima in funzione della gravità del danno, sia materiale che morale, non dovrebbe essere rigorosamente definita dai limiti di una causalità logica. In particolare è importante ribadire che, a causa della natura estremamente personale dei reati violenti contro le donne, un "approccio di causalità logica" risulterebbe inadeguato o sembrerebbe tralasciare altri fattori importanti che non sempre possono essere ampiamente dimostrati. Ed è proprio in questo punto che fallisce l'accettazione del principio di causalità logica nel caso di questi particolari reati, la cui sequenza è così fragile da poter essere oggettivamente spezzata, privando la vittima di un giusto risarcimento, solo perché non può dimostrare, ad esempio, come il reato abbia influenzato la sua volontà di lavorare, i rapporti con i suoi amici, ecc. Per questo motivo una probabile causalità tra il reato e il danno dovrebbe e potrebbe essere in realtà sufficiente per determinare il risarcimento. I meccanismi e processi relativi al mondo interiore della vittima possono

sempre essere semplicemente supposti, ma mai completamente provati. Non tutte le conseguenze di un reato possono essere apprezzate, tenute in conto o risultare in maniera indubbia e diretta dal reato in esame, ed è per questo che non si deve trascurare alcun danno collaterale in caso di mancata percezione, comprensione o prova oggettiva. Nel complesso, in caso di reati violenti contro le donne, le conseguenze indirette e spesso praticamente e legalmente impercettibili del reato ci portano inevitabilmente a sposare l'approccio della causalità probabile - e non della logica - per determinare correttamente l'ammontare del risarcimento per le vittime.

3.2 Il principio di equità nella valutazione dei danni

Nel settembre del 1977 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione (77)27 sull'indennizzo delle vittime di reato. La risoluzione raccomanda agli Stati membri di prevedere l'indennizzo a carico dello Stato per le vittime di violenza intenzionale (o per le persone a carico delle vittime), qualora tale indennizzo non possa essere garantito attraverso altri mezzi, e stabilisce alcuni principi direttivi in materia. La risoluzione (77)27 ha riconosciuto i principi di equità e di solidarietà sociale come principi fondamentali della regolamentazione dell'indennizzo. Questi stessi principi sono alla base della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nei casi *Varnava e altri c. Turchia* (ricorso n. [16064/90](#) par. 224), *Cipro c. Turchia* (ricorso n. [25781/94](#) par.56) e *Georgia c. Russia* (ricorso n. [13255/07](#) par.73) la Corte ha confermato che per il calcolo del risarcimento del danno morale il "principio guida è quello dell'equità, che implica soprattutto flessibilità e una considerazione obiettiva di ciò che è giusto, equo e ragionevole in tutte le circostanze del caso di specie, compresa non solo la posizione della ricorrente, ma il contesto generale in cui si è verificata la violazione. Il risarcimento del danno morale serve che quest'ultimo si è verificato in conseguenza di una violazione di un diritto umano fondamentale e riflette nel modo più ampio possibile la gravità del danno (come si nota anche nei casi *Al-Jedda c. Regno Unito*, ricorso n. 27021/08, par. 114, e *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 55721/07 par. 182). Secondo la Corte il risarcimento del danno morale "comporta una certa flessibilità e una considerazione obiettiva di ciò che è giusto, equo e ragionevole in tutte le circostanze del caso di specie".

Le istruzioni pratiche della Corte stabiliscono quanto segue: “Inoltre, la Corte riconoscerà il risarcimento che è considerato ‘giusto’ (*équitable* nel testo francese) in base alle circostanze del caso. Di conseguenza, si terrà conto delle caratteristiche specifiche di ciascun caso. La Corte può decidere che, per alcuni presunti capi di accusa, l'accertamento della violazione costituisce di per sé una soddisfazione equa e sufficiente, senza che vi sia necessità di riconoscere un risarcimento pecuniario. La Corte può anche trovare ragioni di equità nel riconoscere un risarcimento inferiore al valore del danno effettivo subito o ai costi e alle spese effettivamente sostenute, o addirittura nel non riconoscere alcun risarcimento. Se l'esistenza di tale danno viene accertata e se la Corte ritiene necessario un risarcimento pecuniario, essa procederà ad una valutazione su base equa, tenendo conto degli standard derivanti dalla sua giurisprudenza”.

Per quanto riguarda gli elementi del "principio di equità" utilizzato dalla Corte per il calcolo dei risarcimenti per il danno morale, si considera: a) la gravità della violazione, b) i fattori relativi al richiedente e c) i fattori relativi al contesto complessivo.

Il principio di equità è quindi un indicatore importante per la quantificazione del danno e deve essere utilizzato nei casi di atti di violenza contro le donne. Il giudice deve dimostrare flessibilità e considerazione oggettiva di ciò che è giusto, equo e ragionevole nelle circostanze del caso, tenendo conto, ai fini del calcolo del risarcimento, di tutti e tre gli elementi sopra menzionati: la gravità del reato (ossia la sua intensità e durata, nonché le sue conseguenze e il danno causato), i fattori correlati alla vittima (come l'età, il background, la salute psicologica e fisica e l'eventuale concorso di colpa) e i fattori connessi al contesto generale (come ad esempio le circostanze economiche locali).

Questo esame ad hoc dei suddetti fattori consiste, in fin dei conti, in una sorta di equità che non può e non deve essere trascurata in termini sia giuridici che socio-economici. Inoltre è chiaro che alcuni dei fattori che dovrebbero essere presi in considerazione in sede di equa determinazione del risarcimento corrispondono ai fattori che hanno causato il comportamento criminale. A parte l'eventuale concorso colposo della vittima, il contesto socio-economico in cui il reato si è compiuto rappresenta anche il quadro in cui quello specifico reato specifico dovrebbe essere prevenuto, contrastato o risarcito. Se i sistemi giudiziari di tutto il mondo lavorassero per prevenire in maniera efficace i reati, gli stessi e immutati elementi sarebbero presi in considerazione per riformare efficacemente la legislazione e garantire un livello minimo di protezione preventiva.

3.3 Il contesto socio-professionale della vittima

La situazione socio-professionale della vittima e il modo in cui è stata interessata dal reato rappresenta un fattore significativo per quantificare i danni materiali e morali nei casi di violenza contro le donne, in quanto si ritiene universalmente che il reato abbia un impatto negativo sull'occupazione della vittima: la vittima può trovarsi nell'impossibilità di tornare al lavoro dopo l'esperienza di vittimizzazione e le sue prestazioni lavorative possono essere compromesse, con conseguente retrocessione, perdita di salario e possibilità di licenziamento¹⁶.

L'impatto sulla "capacità di ottenere e mantenere un'occupazione retribuita" è considerato una conseguenza importante della vittimizzazione e questo è un fattore di quantificazione del danno che è stato oggetto di ampie ricerche sulla violenza domestica. Le donne vittime di violenza domestica hanno riscontrato minore produttività, maggiore assenteismo, perdita di reddito e, in ultima analisi, disoccupazione, con maggiori probabilità di ricevere assistenza pubblica. L'impatto è stato osservato su almeno due livelli. In primo luogo, le lesioni fisiche provocate dalla violenza possono impedire alle donne di lavorare, a breve o a lungo termine; in secondo luogo, la violenza può anche causare disagio psicologico che incide negativamente sulla produttività del lavoro. Tra i diversi tipi di reato è stato riportato che lo stupro ha un impatto rilevante sul lavoro delle vittime¹⁷. Pertanto gli indicatori che devono essere analizzati e tenuti in considerazione dagli organi decisionali nella valutazione dell'entità del danno e del conseguente risarcimento sono il disagio causato dalla perdita dello status occupazionale e da una valutazione inferiore delle prestazioni lavorative della vittima, la durata dell'assenza dal lavoro e il periodo di disoccupazione/dipendenza dagli aiuti sociali, con conseguente perdita di reddito e danno morale.

Diversi tipi di reati sono stati analizzati in particolare per quanto riguarda il loro impatto sulla situazione professionale delle vittime.

I casi in cui reati come la violenza sessuale o le molestie sessuali si sono consumati sul luogo di lavoro sono considerati separatamente come una categoria specifica che incide

¹⁶ Canadian Resource Centre for Victims of Crime (2005), *The impact of victimisation*.

¹⁷ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010), *The Impact of Crime Victimization on Quality of Life*, : J Trauma Stress. 2010 April; 23(2): 189-197.

più profondamente sul lavoro delle vittime¹⁸. Sebbene sia gli uomini che le donne possano subire molestie sessuali, le molestie sessuali sono più comunemente segnalate tra le donne, soprattutto tra le donne che lavorano nei settori alberghiero, della ristorazione e dell'assistenza sanitaria. Oltre ai problemi di salute - problemi di salute mentale e malattie cardiovascolari - dovuti alla prolungata esposizione allo stress, le vittime subiscono anche altre conseguenze, come un abbassamento del morale, un maggiore assenteismo, una minore produttività, un minore impegno organizzativo, una minore soddisfazione sul lavoro e prestazioni inferiori¹⁹. Pertanto, al fine di valutare il danno connesso alla situazione lavorativa della vittima, gli organi decisionali possono avere, nei limiti della legislazione applicabile e dei mezzi probatori ammissibili, la possibilità di approfondire la cultura organizzativa dei luoghi di lavoro e lo specifico luogo di lavoro della vittima, il che può fornire ulteriori prove relative alla natura del reato commesso e al danno materiale e morale inflitto alla persona.

Tra gli altri reati che colpiscono prevalentemente le donne lo stalking è stato oggetto di ricerche specifiche, in quanto le vittime di stalking "subiscono cambiamenti significativi dello stile di vita", tra cui la cessazione o la perdita del lavoro a causa di chiamate telefoniche persecutorie costanti sul posto di lavoro, minacce di violenza diretta ai colleghi o ai datori di lavoro e interruzioni indirette del lavoro²⁰. Analogamente al caso delle molestie sessuali sul lavoro, gli organi decisionali possono incontrare notevoli difficoltà nel valutare l'entità del danno e nel decidere in merito al risarcimento in quanto lo stalking è spesso commesso con mezzi digitali. Ciò comporta la necessità di esaminare grandi quantità di prove elettroniche sia per indagare sul reato che per valutare la portata del danno. Infine, al fine di valutare il livello del danno inflitto, si dovrebbe esaminare in dettaglio l'impatto di tutti gli aspetti dello stalking sull'ambiente di lavoro della vittima.

È stato riscontrato che i danni provocati dal reato hanno un impatto non solo sulla situazione professionale delle vittime, ma anche su quella sociale: si dice che la vittimizzazione è causa di "funzionamento alterato" delle relazioni sociali delle vittime, in particolare nel caso di vittime di violenza sessuale. Per quanto riguarda il contesto della violenza domestica, l'isolamento sociale è un fenomeno comune e una componente

¹⁸ Canadian Resource Centre for Victims of Crime (2005), *The impact of victimisation*.

¹⁹ Gervais, R, Sexual harassment and victimisation: what happens in the workplace, OSHwiki.eu.

²⁰ Korkodeilou, J (2016) 'No place to hide': stalking victimization and its psychosocial effects. Manchester: University of Salford.

frequente delle tattiche dei colpevoli di abuso. Di conseguenza le vittime ricevono un minore sostegno sociale, con conseguente aumento del disagio emotivo. Inoltre, molte vittime si isolano dalle altre persone a seguito di un reato²¹. Lo stalking è anche noto per avere "effetti devastanti sulla vita sociale e sulle relazioni delle vittime"²². Per quanto riguarda la situazione sociale delle vittime, il livello di disagio dovuto all'isolamento e la diminuzione/assenza di assistenza sociale dovrebbe essere esaminato con tutti i mezzi probatori ammissibili nei vari ordinamenti giuridici, riconoscendo di conseguenza alla vittima il diritto al risarcimento del danno morale subito.

Un fattore più indiretto tra i danni effettivamente subiti dalla vittima, ma che bisogna prendere in considerazione, è che la vittimizzazione può anche aggravare le preoccupazioni per la sicurezza e comportare un più basso grado di soddisfazione nei confronti della vita in generale, anche se i dati in merito non sono considerati sufficientemente affidabili²³. Questo può anche essere visto come un indicatore del disagio da analizzare con vari mezzi probatori e potrebbe tradursi in un adeguato risarcimento.

3.4. La relazione tra la vittima e l'autore del reato

La Direttiva 2012/29/UE²⁴, adottata il 25 ottobre 2012 dagli Stati membri dell'Unione Europea, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, fa esplicito riferimento alle vittime della violenza di genere tra partner, alla violenza sessuale e alla violenza nei rapporti personali. L'articolo 15 della Direttiva prevede il diritto alla restituzione dei beni, mentre l'articolo 16 mira a garantire che, nel corso del procedimento penale, la vittima otterrà una decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato entro un termine ragionevole. La Direttiva sottolinea inoltre, al

²¹ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010) The Impact of Crime Victimization on Quality of Life Author manuscript; published in final edited form as: J Trauma Stress. 2010 April; 23(2): 189-197.

²² Korkodeilou, J (2016) 'No place to hide': stalking victimization and its psychosocial effects. Manchester: University of Salford.

²³ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010) The Impact of Crime Victimization on Quality of Life Author manuscript; published in final edited form as: J Trauma Stress. 2010 April; 23(2): 189-197.

²⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, disponibile su: <https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf>.

Considerando 38, che "i servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato".

La Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio d'Europa nel 2011 come strumento regionale giuridicamente vincolante in Europa che affronta in modo esaustivo le diverse forme di violenza maschile contro le donne, è il primo trattato europeo che stabilisce un'ampia serie di obblighi giuridicamente vincolanti per affrontare tutte le forme di violenza contro le donne. La Convenzione stabilisce che l'applicazione delle disposizioni in essa incluse da parte degli Stati membri, in particolare le misure di protezione dei diritti delle vittime, sia garantita senza discriminazioni di qualsiasi natura, quali sesso, genere, razza, colore della pelle, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, età, stato di salute, disabilità, stato civile, status di migrante o rifugiato o altro²⁵.

La Convenzione specifica all'articolo 30, relativo al risarcimento, che "gli Stati devono adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire che le vittime abbiano il diritto di chiedere un risarcimento all'autore dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione". Analogamente, nello stesso articolo si specifica che "un adeguato indennizzo a carico dello Stato è riconosciuto a coloro che hanno subito gravi lesioni corporali o danni alla salute, nella misura in cui il danno non è coperto da altre fonti come l'autore del reato, le assicurazioni o le risorse sanitarie e sociali messe a disposizione dallo Stato entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò non impedisce agli Stati di richiedere all'autore del reato il risarcimento del danno, a condizione che si tenga in debito conto la sicurezza della vittima". L'articolo 46 della Convenzione prevede, come circostanze aggravanti che devono essere prese in considerazione, che "il reato sia stato commesso nei confronti di un (ex) coniuge o di un partner riconosciuto dalla normativa interna, da un familiare, da una persona che convive con la vittima o da una persona che ha abusato della sua autorità; o che il reato sia stato commesso nei confronti di una persona resa vulnerabile da circostanze particolari".

²⁵Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione, disponibile su: <https://rm.coe.int/1680462543>.

In conclusione sia la Convenzione di Istanbul che la Direttiva europea sulle vittime di reato (2012/29/UE) stabiliscono, come circostanza da prendere in considerazione nella valutazione dei danni, la garanzia di risarcimento e, come circostanza aggravante di qualsiasi reato, la relazione tra la vittima e l'aggressore. Qualora questa relazione non fosse presa in considerazione, si trascurerebbe un importante fattore di vulnerabilità, non diverso dall'appartenenza a una minoranza, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, come esempi di circostanze che possono aggravare l'impatto del reato. Il rapporto tra vittima e aggressore può essere utilizzato come indicatore della gravità del danno.

In questo contesto è particolarmente importante considerare che il diritto al risarcimento e all'indennizzo devono essere garantiti nell'ambito di relazioni domestiche, di diritto comune o intime, nel caso di episodi di violenza contro le donne che coinvolgono il partner o l'ex partner, così come quando tali relazioni coinvolgono figli che sono il frutto della relazione; in altre parole, quando l'aggressore è il padre (o il patrigno). La Direttiva europea sulle vittime di reato (2012/29/UE) è chiara al riguardo e come si legge nel considerando 17: "Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza". Il considerando 18 afferma che "La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno".

Anche le situazioni di violenza sessuale o di abuso sessuale su minori commesse da un parente o da una persona vicina alla vittima (quando l'aggressore ha il ruolo di insegnante, educatore, allenatore, membro di un gruppo religioso, amico di famiglia, ecc.) possono essere inserite nel quadro della casistica sopra definita dagli articoli della Direttiva ed essere ritenute situazioni in cui l'aggressore è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Quanto più stretto è il rapporto familiare dell'aggressore con la persona contro cui sta esercitando violenza, o maggiore è il potere che l'aggressore stesso esercita nel rapporto (parenti, insegnanti, dirigenti, medici, forze di polizia o

persone con autorità e/o potere sulla ragazza, adolescente o donna), maggiore sarà il danno causato e maggiore sarà il danno da riparare. Le donne che subiscono molestie, violenza sessuale o qualsiasi altra forma di violenza che si trovano in una situazione amministrativa irregolare, o le donne migranti, rappresentano un altro esempio di come il rapporto di potere tra la donna e l'aggressore possa aggravare il danno e, di conseguenza, richiedere speciali risarcimenti e indennizzi, così come nel caso di violenza contro le donne nell'ambito dei rapporti di lavoro. Anche le donne anziane, che hanno meno risorse e capacità personali a causa della loro età, e le donne che vivono in ambienti rurali, dove la violenza contro le donne è invisibile e giustificata e dove, inoltre, vi sono meno risorse sociali e di protezione della polizia che nelle aree urbane, devono essere prese in considerazione, ad esempio le donne Rom, che si trovano in molti casi in una situazione di impotenza e appartengono a una delle collettività particolarmente vulnerabili²⁶.

Esistono pochi dati sull'entità del danno nelle circostanze particolari sopra descritte a livello degli Stati membri dell'UE, per cui è importante che tali Stati si impegnino a migliorare gli studi sul danno causato dagli episodi di violenza e sulla necessità di indennizzo e risarcimento, al fine di migliorare le loro prestazioni nel campo dei diritti umani. Una buona proposta, che potrebbe essere estesa a tutti i paesi dell'Unione Europea, sarebbe la possibilità di condurre ricerche attraverso interviste e approcci di gruppo ai diversi professionisti che lavorano come difensori dei diritti umani, che possono illustrare il rapporto tra il danno e la combinazione dei diversi fattori sopra descritti²⁷.

3.5. La compromissione della capacità lavorativa

Al giorno d'oggi la violenza contro le donne, nelle sue diverse e preoccupanti forme, ha fortunatamente raggiunto un livello di coscienza e consapevolezza che prima era inimmaginabile. Nell'ambito di un quadro giudiziario in continua trasformazione, tra i suoi innumerevoli aspetti e fattori rilevanti da prendere in considerazione, c'è quello che in realtà "vede" le donne sotto la luce dell'esistenza sociale e politica, come membri

²⁶ Violenza di genere contro le donne: un'indagine a livello UE. Sintesi delle conclusioni, disponibile su:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf.

²⁷ OHCHR, "What are human rights?", disponibile su:
<https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>.

attivi della società uguali ai loro coetanei uomini. È vero che, oltre all'eterna questione della parità di genere in materia di retribuzione, orario di lavoro, molestie sessuali e pregiudizi "invisibili" nei confronti delle donne, ora le iniziative adottate dal sistema giudiziario dell'Unione europea per le donne mirano a promuovere la protezione e a garantire un adeguato risarcimento alle vittime. Naturalmente questo cambiamento comporta il riconoscimento dei tanti modi in cui un crimine violento contro una donna influenza non solo il suo stato emotivo e mentale, la sua salute fisica e psicologica, ma anche tutti gli aspetti della sua vita sociale, tra i quali, naturalmente, la sua capacità di lavorare.

Per questo motivo è di fondamentale importanza che la capacità di lavorare dopo aver subito un reato violento sia presa in considerazione dalla giurisdizione che determinerà l'importo del risarcimento riconosciuto alla vittima.

Per quanto riguarda il risarcimento riconosciuto in caso di compromissione della capacità lavorativa, in primo luogo e in maniera quasi intuitiva, questo può essere richiesto ai sensi delle disposizioni di diritto civile. Se una lavoratrice perde in modo permanente o temporaneo la capacità di lavorare a causa di un crimine violento commesso nei suoi confronti, il risarcimento verrà riconosciuto. La somma ricevuta al termine del procedimento sarà essenzialmente il risultato di un rigoroso calcolo che terrà conto dei giorni di assenza dal lavoro e delle perdite di reddito. Il fulcro dell'orientamento errato in questi casi, spesso creato dalla "gioventù" di quei meccanismi di difesa appena nati nel sistema giudiziario, così come dalla disinformazione, è che la comprensione da parte della vittima di ciò che legittimamente merita come compenso per i danni alla sua capacità lavorativa dipenda solamente dal reddito che percepisce grazie al suo lavoro. Per questo motivo è essenziale, non solo in termini di interpretazione giuridica ma anche dal punto di vista della percezione generale, che le vittime sappiano e comprendano appieno che, qualunque sia la loro incapacità lavorativa, le loro perdite saranno tenute in considerazione nella decisione sul risarcimento. Ciò significa in primo luogo che in fase di determinazione dell'importo del risarcimento il giudice dovrebbe sempre prendere in considerazione gli importi netti mensili di cui le vittime sono state private a causa del reato subito, nonché le eventuali ulteriori perdite come la perdita di opportunità professionali.

Un altro aspetto da approfondire riguarda la percezione di sicurezza che hanno le vittime. In termini di danni materiali, la prevenzione delle preoccupazioni di insicurezza economica e sociale della vittima (purtroppo ampiamente riscontrate) non solo rafforza

il legame della vittima con la società, ma la libera anche dallo stress assicurando la sua sopravvivenza. Inoltre la creazione e l'applicazione di questo tipo di garanzie incoraggia le vittime a farsi avanti e denunciare i reati subiti, un problema ancora da risolvere nonostante i miglioramenti registrati.

In ogni aspetto relativo alla determinazione del risarcimento, tuttavia, va ribadito che l'analisi di cui sopra rappresenta il livello *minimo* di protezione legale fornita alle donne vittime di reati. In questo ambito è essenziale comprendere e considerare che ogni caso deve essere valutato singolarmente al fine di garantire che non solo il danno materiale, ma anche il danno morale della vittima sia risarcito, almeno a livello legale.

3.6. Spese ospedaliere e altre spese mediche

Un capitolo di sostanziale rilievo nel perseguimento dei responsabili di atti di violenza è il risarcimento dei danni materiali e morali che la vittima ha diritto a ricevere in conseguenza del reato.

Le vittime spesso chiedono un risarcimento proporzionale alla propria esperienza emotiva e alla valutazione soggettiva dei fatti. Ciononostante, i giudici e i pubblici ministeri devono basarsi su prove sia soggettive che oggettive. La necessità di prove oggettive è soddisfatta da una valutazione dei costi. La presente sezione propone un quadro generale per tali valutazioni.

Nell'ambito della distinzione tra danni materiali e morali, le spese ospedaliere e le spese di assistenza medica e psicologica rappresentano un danno materiale.

A questo proposito, un buon punto di partenza è osservare la valutazione dell'atto criminale:

- dal punto di vista della legge: gravità del reato;
- dal punto di vista forense, psicologico ed economico: conseguenze del reato.

Linee guida generali

Un diritto inalienabile di ogni cittadino è il diritto alla salute²⁸. I cittadini contribuiscono ai fondi sanitari o di previdenza sociale nazionali e beneficiano di cure mediche in caso di necessità. I sistemi sanitari separano i livelli di assistenza in cure di base e avanzate e in servizi ospedalieri e ambulatoriali.

Uno dei criteri per la valutazione dei costi in questo ambito è il numero di giorni di cure mediche continue necessarie, cioè ricoveri ospedalieri e ambulatoriali.

La contabilità forense dovrebbe essere utilizzata per calcolare sistematicamente le spese sanitarie dirette e indirette sostenute dalla vittima e dalla sua famiglia a seguito di un reato. Le prove, in questi casi, attingono dagli indizi sulla scena del reato, dai referti ospedalieri, dalle raccomandazioni mediche e dai giorni di congedo per malattia, ma anche dalle linee guida sulle buone pratiche e dai protocolli medici riconosciuti a livello nazionale. Questi ultimi possono essere richiesti dagli esperti del settore legale per stimare le spese mediche lorde risultanti dal reato, dal primo momento alla prima denuncia della polizia, al momento del processo e della riabilitazione della vittima.

Pertanto le spese ospedaliere, le spese di viaggio sostenute dalla famiglia, le spese di alloggio e di soggiorno (se del caso), le spese per le necessità di uso quotidiano (cibo, acqua, ecc.), il congedo non pagato per assistenza e accompagnamento della vittima durante la sua degenza ospedaliera, possono presumibilmente essere inserite in un algoritmo di calcolo. Bisognerebbe poi includere un'analisi dei ricavi precedenti della vittima e del danno materiale derivante dall'eventuale compromissione della capacità lavorativa.

Come conseguenza diretta del reato le vittime possono andare incontro alla perdita temporanea o permanente della propria autonomia sociale, fisica e psicologica.

Gli esperti legali dovrebbero prendere in considerazione le spese per le cure e le indagini mediche (protesi, chirurgia ricostruttiva, diagnostica per immagini) coperte dal paziente e/o dalla sua famiglia e raccomandate dal medico curante.

I legali dovrebbero inoltre essere informati del grado di copertura delle spese attraverso la copertura assicurativa di base prevista dal sistema nazionale, che solitamente garantisce uno standard minimo di cura.

²⁸ Tinari, F.D., The Practice of Forensic Economic: An Introduction, *Eastern Economic Journal* Vol. 36, No. 3 (Summer 2010), pp. 398-406.

Problematiche e criticità

Un primo, evidente problema relativo al risarcimento delle spese mediche è che il costo dell'assistenza sanitaria, all'interno dell'UE, varia notevolmente. Dunque una conseguenza pericolosa potrebbe essere che per lo stesso reato il risarcimento riconosciuto sia inferiore in alcuni Paesi rispetto ad altri.

Le convenzioni nazionali e internazionali dovrebbero prendere in considerazione pratiche "*gold standard*" nei casi di crimini violenti che causano danni fisici. Di conseguenza la vittima potrebbe ricevere le migliori cure mediche a un costo accessibile in un altro luogo nel caso in cui le risorse nazionali non siano tecnicamente sufficienti. È il caso delle vittime che subiscono ustioni gravi o complesse che possono causare invalidità permanente (incendi dolosi, ustioni chimiche, ecc.) e che possono essere trasferite in centri nazionali o internazionali specializzati per ottenere risultati migliori. Inoltre, in caso di invalidità o infermità definitiva, il costo delle protese potrebbe non rientrare nel budget sanitario nazionale garantito dall'assicurazione sanitaria. Anche in questo caso l'assistenza minima standard dovrebbe essere sostituita in questo caso da linee guida sulle migliori prassi. Le vittime dovrebbero avere diritto a rimborsi e a una copertura completa per tali servizi.

Una seconda questione riguarda i casi in cui il reato è stato commesso in un Paese diverso dal Paese di origine della vittima o nel Paese di residenza in cui la copertura sanitaria è assicurata da pacchetti assicurativi di viaggio. In questo caso i costi aggiuntivi legati alle spese mediche potrebbero avere a che fare con la copertura limitata delle assicurazioni, ma anche con il rimpatrio, con spese supplementari che potrebbero essere stipulate in modo scorretto o ambiguo nella polizza assicurativa, o con supplementi direttamente collegati alle conseguenze mediche del reato. Ad esempio, mentre il tribunale è chiamato a giudicare un reato di violenza considerando rigorosamente gli aspetti penali dell'atto, il legale che assiste la vittima potrebbe trovarsi a dover valutare il danno da risarcire in un contesto transnazionale. Le commissioni rogatorie potrebbero essere incaricate di occuparsi di tale questione ad esempio fornendo perizie transnazionali.

Un terzo problema riguarda i casi in cui, in conseguenza diretta dell'aggressione, la vittima è temporaneamente o permanentemente incapace di intendere e di volere. Ciò può essere dovuto a coma prolungato, stato vegetativi o altro stato privo di specifica

volizione e consapevolezza (cioè grave trauma cerebrale), ma anche quando lo stato psichiatrico della vittima è parzialmente o completamente compromesso.

Da notare che la perdita di autonomia psicologica non compromette i diritti umani fondamentali della persona interessata. Una "esperienza" soggettiva di disabilità o la sua mancanza, come a volte accade per le vittime in coma, dovrebbe essere considerata una variabile di gravità nella determinazione del risarcimento. Una perizia può esaminare sia i costi delle cure mediche quotidiane direttamente associati alle esigenze della vittima, sia stimare il costo della vita del tutore eventualmente individuato per supportare la vittima. Lo status giuridico del tutore, i suoi diritti e i suoi doveri dovrebbero essere chiaramente e inequivocabilmente precisati e dovrebbero essere indicati i meccanismi di tracciabilità finanziaria del denaro riconosciuto per prevenire ulteriori abusi o maltrattamenti delle vittime.

Perdita di libertà e perdita di opportunità

Un'osservazione particolare riguarda gli indici di adeguamento nel calcolo del risarcimento dovuto laddove, per la natura del reato, la vittima ha perso delle libertà (di movimento, di perseguire gli obiettivi della vita, ecc.) e le opportunità (di creare una famiglia, di avere figli, di essere un membro produttivo della comunità).

Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle vittime che, a causa della loro vulnerabilità personale, hanno perso non solo varie libertà, ma anche la possibilità di una vita normale e dignitosa. Quando la vittima è una minorenni, una studentessa, una professionista in formazione, una giovane donna in carriera, o quando la vittima è considerata vulnerabile a causa di una disabilità di precedente o di nuova insorgenza, temporanea o permanente, la valutazione del danno dovrebbe essere indicizzata da un fattore affidato al giudizio dell'esperto legale coinvolto e contestualizzata a quel caso particolare, dopo aver accertato tutte le variabili.

3.7 Conseguenze del reato sugli altri membri della famiglia

I membri della famiglia, sia in caso di decesso della vittima che di sopravvivenza dopo il reato, sono stati oggetto di grande attenzione nella valutazione dell'impatto della vittimizzazione e del conseguente risarcimento che gli organi decisionali possono concedere.

La vittimizzazione colpisce non solo la vittima, ma anche i suoi familiari, i parenti, i vicini di casa e i conoscenti, con effetti di lunga data, "per anni o addirittura per tutta la vita"²⁹. Le relazioni coniugali e di altro tipo sono probabilmente molto influenzate dal reato dal punto di vista emotivo, psicologico e, ultimo ma non meno importante, da quello economico. Ad esempio, a parte le perdite economiche, si potrebbe anche dire che l'assassinio di un membro della famiglia diminuisca il tasso di occupazione dei superstiti³⁰. Pertanto, che la vittima diretta sia sopravvissuta o meno, i danni morali e materiali derivanti per i familiari diretti dovrebbero essere stabiliti dalle pertinenti regole probatorie e in base alla giurisprudenza applicabile e il risarcimento dovrebbe essere concesso a coloro che ne hanno diritto o che hanno presentato una richiesta di risarcimento.

Gli studi si sono focalizzati sull'impatto del reato sui bambini e sui genitori. I bambini sono la prima preoccupazione delle autorità e dei fornitori di servizi in quanto sono potenzialmente i più vulnerabili tra i membri della famiglia di una vittima a causa della loro giovane età, del continuo sviluppo fisico e mentale e del conseguente effetto devastante che il reato commesso nei confronti di un genitore ha su di loro. L'impatto fisico ed emotivo dell'atto criminale su di loro dovrebbe essere valutato attraverso prove pertinenti come pareri di esperti in campo medico e psicologico e dovrebbero essere analizzati vari fattori correlati: assenza/abbandono scolastico, risultati scolastici inferiori, isolamento da compagni e ritiro da attività scolastiche e dannosa esposizione mediatica.

Per quanto riguarda i genitori, gli studiosi segnalano un impatto misto della violenza domestica sul ruolo genitoriale delle donne abusate. A parte i casi di maggiore empatia e cura, si sostiene in generale che la violenza del partner abbia un impatto negativo sulle capacità genitoriali della vittima a causa del disagio fisico ed emotivo indotto, così come dei problemi di salute mentale, tra cui la depressione. Gli effetti negativi riscontrati sono stati la riduzione della pazienza e della motivazione, l'aumento del nervosismo e dell'irritabilità e il ricorso a metodi educativi autoritari³¹. Il peggioramento delle capacità

²⁹ Canadian Resource Centre for Victims of Crime (2005), *The impact of victimisation*.

³⁰ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010), *The Impact of Crime Victimization on Quality of Life* Author manuscript; published in final edited form as: *J Trauma Stress*. 2010 April; 23(2): 189-197.

³¹ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010) *The Impact of Crime Victimization on Quality of Life* Author manuscript; published in final edited form as: *J Trauma Stress*. 2010 April; 23(2): 189-197.

genitoriali può rappresentare, sia per i genitori vittime che per i loro figli, un danno che dovrebbe essere analizzato con tutti i mezzi probatori ammissibili e potrebbe tradursi in un corrispondente risarcimento del danno morale.

Per quanto riguarda i casi specifici di vittimizzazione si è prestata particolare attenzione a reati molto gravi come l'esposizione dei bambini alla violenza, l'abuso di potere e sui minori, per i quali "gli effetti possono essere trasmessi da una generazione all'altra"³². Pertanto gli effetti dannosi, che potrebbero portare a un risarcimento, potrebbero dover essere osservati su più generazioni della stessa famiglia tenendo conto dei termini di prescrizione applicabili.

È interessante notare che, mentre questo è da aspettarsi in relazione a reati come l'omicidio, la tortura e lo stupro, anche i crimini di aggressione, rapina e furto con scasso possono lasciare sentimenti di impotenza, insicurezza, rabbia e paura, presumibilmente sia tra le vittime che tra i loro familiari. Pertanto, secondo le legislazioni nazionali vigenti e per quanto possibile, gli organi decisionali non dovrebbero limitarsi a valutare i danni per i cosiddetti "reati contro la persona", ma dovrebbero anche tener conto dell'impatto emotivo e psicologico dei reati classificati come reati contro il patrimonio.

Un'altra conseguenza della vittimizzazione segnalata nel contesto personale e familiare della vittima è la rottura dei rapporti intimi a causa dell'incapacità acquisita della vittima di comportarsi come coniuge o partner intimo per motivi di rabbia, nervosismo, preoccupazione per il trauma e compromessa capacità di formare legami con altre persone³³. Dunque la separazione della vittima o il divorzio dal coniuge/partner può essere considerato un danno morale subito a causa di atti di violenza che dovrebbe tradursi in un adeguato risarcimento .

3.8 Fattori intersettoriali

L'articolo 10 della Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma (GUUE del 15 luglio 2010, L 180/1) afferma

³² Canadian Resource Centre for Victims of Crime (2005), *The impact of victimisation*.

³³ Hanson, R., Sawyer, G., Begle, A., Hubel, G. (2010) The Impact of Crime Victimization on Quality of Life Author manuscript; published in final edited form as: J Trauma Stress. 2010 April; 23(2): 189–197.

all'articolo 10 che: "Gli Stati membri introducono nel proprio ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto alla perdita o al danno subito. Tali indennizzi o risarcimenti non sono limitati dalla fissazione a priori di un massimale".

Questo articolo è integrato dalla Raccomandazione Generale n. 28 con la quale il Comitato CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Women*) ha invitato gli Stati a riconoscere nei rispettivi ordinamenti giuridici tali forme di discriminazione tra di loro interconnesse e il relativo impatto negativo aggravato sulle donne interessate e vietare questo tipo di discriminazione. La Raccomandazione suggerisce inoltre di adottare e implementare politiche e programmi volti ad eliminare tali situazioni.

Queste forme di discriminazione tra di loro interconnesse sono state definite di discriminazione multipla o incrociata, un concetto che riflette le conseguenze di due o più sistemi combinati di discriminazione e si riferisce al modo in cui contribuiscono a creare livelli di disuguaglianza.

Il concetto di intersezionalità è stato introdotto dalla docente di diritto Kimberlé Crenshaw nel 1989, che mette in discussione il dogmatismo giudiziario e le critiche femministe e razziali del diritto. Nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ciò è stato espresso utilizzando il termine discriminazione multipla³⁴, come sinonimo di intersezionalità.

Gli aspetti sviluppati con il concetto di intersezionalità sono:

- attenzione nei confronti dell'individuo che è interessato da diversi sistemi di discriminazione (sessismo, razzismo, ecc.), la cui esperienza di discriminazione non può essere spiegata utilizzando categorie di classificazione sociale in maniera separata;
- la simultaneità dei fattori discriminatori;

³⁴ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, considerando 14, disponibile su: <http://xurl.es/rgh1s>.

- gli effetti paradossali delle analisi effettuate, o di qualsiasi misura o politica basata su un'unica forma di discriminazione e che affronta separatamente razza, genere e classe, creando nuove dinamiche di *disempowerment*.

Qualora non si applichi questo nuovo concetto di intersezionalità, l'impatto dell'incrocio di più di una discriminazione sarebbe invisibile in un'analisi tradizionale, che esaminerebbe in maniera separata ciascuna delle discriminazioni, rendendo invisibile ciò che entra in gioco quando queste discriminazioni si incrociano tra loro³⁵. Pertanto non sarebbe necessario individuare e, di conseguenza, risarcire questi casi di discriminazione.

L'esistenza di discriminazioni multiple provoca quindi un danno maggiore per la vittima nella misura in cui essa subisce una discriminazione per più di una ragione e per la relazione esistente tra queste discriminazioni. Questo, visto dal punto di vista risarcitorio, può avere conseguenze nel determinare il danno causato alla donna e dunque, il danno da risarcire.

È quindi possibile trovare situazioni in cui, sebbene il danno causato dalla violenza sia di un certo tipo, il reato si traduce concretamente in un danno psicologico e non materiale maggiore in quanto altre discriminazioni possono avere un impatto sulla vittima. L'incrocio delle discriminazioni, la percezione e l'angoscia della vittima possono influenzare il raggiungimento di obiettivi sociali, economici, occupazionali, di miglioramento e di altro tipo.

Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sono stati segnalati attacchi contro donne musulmane in diversi Paesi. La maggior parte degli atti islamofobici commessi nel 2015 erano diretti contro le donne (74% in Francia e 90% nei Paesi Bassi)³⁶. Troviamo un altro esempio nella testimonianza del Relatore speciale sulle questioni relative alle minoranze, secondo il quale le donne Rom sono state stereotipate

³⁵ Il caso che di solito viene menzionato come punto di partenza è De Graffenreid c. General Motors 1977. In questa sentenza è stata riaffermata la possibilità di ricorrere alla giustizia per discriminazione razziale o sessuale, ma è stata esclusa la possibilità di rivendicare la combinazione di entrambi (De Graffenreid v. General Motors Assembly Division, St. Louis, 413 F. Supp. 142, 143 (EDMo.1976)) <http://xurl.es/3qc3o>

³⁶ Fundamental Rights Agency (FRA), Current migration situation in the EU: hate crime, November 2016, p. 6, disponibile su: <http://xurl.es/cq15l>.

come promiscue e di conseguenza esposte a un maggiore rischio di diventare vittime di sfruttamento, violenza sessuale e violenza di genere³⁷.

Stereotipi e pregiudizi basati su una combinazione di fattori quali razza, origine etnica, occupazione e discendenza, religione, sesso, disabilità fisica e mentale, orientamento sessuale e di genere, accanto ad altri fattori, espongono le donne e le adolescenti a un maggiore rischio di subire diverse forme di violenza.

In risposta a ciò sosteniamo la necessità di ampliare il quadro di riferimento per poter analizzare, caso per caso, il modo in cui i diversi tipi di violenza colpiscono le donne in un determinato momento: donne migranti, donne appartenenti a minoranze etniche, donne anziane migranti o appartenenti a minoranze etniche o con disabilità fisiche o mentali, donne migranti giovani o minorenni, donne transgender, donne la cui situazione è aggravata dalle scarse conoscenze linguistiche, donne che professano religioni minoritarie in certi contesti, donne con scarse risorse economiche, ecc.

Tenendo in considerazione questi fattori è possibile capire come le discriminazioni multiple possano agire in situazioni diverse, aggravando le conseguenze della violenza. Soltanto sulla base di ciò possiamo valutare i reali danni morali e psicologici subiti da ogni donna per procedere ad un adeguato indennizzo.

³⁷ Report of the Special Rapporteur on minority issues, Rita Izsák, par. 34, disponibile su: <http://xurl.es/3odku>.

Capitolo 4

I mezzi di prova nei casi di risarcimento per le vittime

4.1. Relazioni medico-legali per la valutazione delle lesioni fisiche

La violenza contro le donne continua ad essere un significativo e deleterio un problema sociale. Violenza domestica, aggressione e stupro sono solo alcune delle ipotesi in cui le donne subiscono danni fisici, in cui la loro vita viene messa in pericolo, in cui patiscono umiliazioni e vergogna e la loro dignità viene mandata in frantumi. Una corretta, completa e soprattutto competente valutazione delle lesioni fisiche e psicologiche risulta fondamentale nella classificazione degli episodi di violenza e dei comportamenti violenti subiti dalla vittima. Le parti interessate coinvolte in procedimenti giudiziari necessitano, dunque, di rapporti sufficientemente chiari e comprensibili per poter emettere delle pronunce e per poter decidere in merito al risarcimento spettante alla vittima, sia esso finanziario o di altro tipo.

Questa sezione si occupa della documentazione delle lesioni fisiche subite dalla persona sottoposta ad aggressione, coercizione fisica, stupro o tratta come manifestazioni di violenza. Un'ulteriore sezione è invece dedicata alla valutazione psicologica della vittima.

Il referto medico

Una volta che l'esame sia stato completato e i risultati di laboratorio siano disponibili, verrà redatta una relazione medico-legale. Le autorità di regolamentazione nazionali o locali possono sia rifarsi a modelli o schemi determinati sia porre l'accento su di uno specifico aspetto della valutazione.

Il referto medico costituisce l'esito dell'indagine medica e, in quanto tale, dovrebbe assolvere al compito di:

- descrivere adeguatamente lo stato di salute della vittima al momento dell'esame, tenendo anche in considerazione la sua necessità di continue cure mediche;
- descrivere la natura delle lesioni subite in un linguaggio chiaro e completo;

- effettuare ulteriori osservazioni frutto di prove para-cliniche;
- spiegare quale sia la tipologia di danno, l'intensità e la gravità delle conseguenze provocate dal reato. Il referto medico dovrebbe indicare con esattezza le modalità con cui le lesioni si sono verificate, siano esse o meno compatibili con la narrazione della vittima, in un linguaggio chiaro ed inequivocabile. L'analisi del grado di disabilità rappresenta un elemento utile nella determinazione del risarcimento per la vittima.

In definitiva, i referti medico-legali dovrebbero indicare almeno:

- nome dell'autorità che commissiona la relazione;
- scopo della richiesta;
- nome, qualifiche o status del/dei periti;
- nome, cognome, data di nascita della persona sottoposta ad esame;
- modalità di identificazione della persona;
- data, luogo ed ora dell'esame medico;
- data di redazione della relazione;
- sinossi della storia del trauma;
- elenco delle denunce della persona esaminata;
- descrizione dei risultati (esame medico, prove para-cliniche);
- elenco dei campioni.

Le parti interessate come i giudici e i pubblici ministeri devono essere informate, in termini chiari e non ambigui, di come sia stato prodotto il danno. La narrazione esposta dalla vittima è e deve rimanere un capitolo importante della relazione. Qualsiasi sistema di giustizia che non presti attenzione al dramma individuale e all'impotenza della vittima, al modo in cui il crimine viene visto attraverso i suoi occhi, non avrà raggiunto il suo scopo. Il personale medico, d'altra parte, sarà istruito ad annotare e documentare attentamente la narrazione della persona esaminata e con la minima interferenza possibile. Ciò serve a garantire uno standard di coerenza superiore nell'attività di reporting, con il fine di abbinare le lesioni alla narrazione della vittima (e non viceversa).

Quando la comunicazione non viene condotta nella lingua madre della vittima è necessario che venga coinvolto un interprete specializzato. Gli approcci sensibili nei confronti delle specificità culturali della vittima costituiscono uno standard desiderato nella minimizzazione del disagio e agevolano l'interazione tra l'esaminato e l'esaminatore, interazione che, in altre condizioni, risulterebbe impersonale e difficile

da raggiungere. Il rapporto e l'empatia tra i due soggetti possono costituire ingredienti essenziali per la buona riuscita del processo.

Le relazioni medico-legali relative a lesioni fisiche sono spesso esaustive e traboccanti di termini tecnici. Detto ciò, i principali temi che destano preoccupazione in ogni relazione sono:

- la valutazione dell'intenzione di provocare un danno vitale (cioè se, in base alla natura delle lesioni, l'intenzione era quella di uccidere o meno): ciò dipende dall'oggetto utilizzato, dalla zona del corpo colpita, dal numero di lesioni inferte, ma anche dall'obiettivo di "calunniare, umiliare, incolpare", ossia l'intenzione dell'autore del reato di disumanizzare la vittima, attraverso:
 - l'agire con forza notevole;
 - l'agire con l'intento di provocare dolore e sofferenza;
 - l'agire con crudeltà o con la necessità di dominare la vittima;
 - l'agire ripetutamente senza mostrare segnali di rimorso.
- l'intensità delle conseguenze fisiche, a breve e a lungo termine. Massicci traumi o frequenti traumatizzazioni contribuiscono a rendere lo stato di salute della vittima fragile. Il dolore cronico, la disabilità motoria e la disabilità funzionale di determinate parti del corpo determinano non solo una sofferenza soggettiva, ma anche sfide oggettive nella vita quotidiana. Le relazioni medico-legali dovrebbero descrivere l'entità della disabilità, sia se auto-dichiarate dalla vittima sia se oggettivamente diagnosticata;
- la gravità delle lesioni fisiche. Gli esperti coinvolti dovrebbero considerare, come soglia di estrema gravità, qualsiasi lesione che si traduca in una disabilità prolungata o definitiva o – per mutilazione o per vergogna – emargina la vittima nella sua vita e all'interno della propria comunità. Gli standard per determinare il grado di disabilità, tuttavia, dovrebbero fare riferimento a soglie di disabilità minime, come la necessità di cure mediche evidenziata dal referto medico. Pertanto qualsiasi lesione comportante la necessità di intervento chirurgico ricostruttivo del viso o del corpo, oppure lesioni che provochino danni ai vasi sanguigni o ai nervi, cicatrici durature o permanenti, o la perdita di una funzione corporea (ad esempio, a causa di danni agli organi o emorragie interne) sono indici o segnali della gravità della lesione fisica.

Per una migliore comprensione di come ottenere evidenze medico-legali di lesioni fisiche, di seguito è riportata una breve sintesi dei passaggi da effettuare.

Intervista

Ogni valutazione medica differisce in base al racconto del paziente, al suo background socio-economico, alla sua cultura e al suo stile di comunicare. L'esaminatore è tenuto a prendere nota di quanto accaduto al fine di documentare il caso (anamnesi). Deve inoltre essere ricostruita la completa storia clinica della vittima, vale a dire malattie precedenti, interventi chirurgici, impianti, trattamenti medici, abitudini alimentari, allergie note, uso di sostanze (caffè, alcool, tabacco, integratori, droghe), le abitudini e le pratiche di vita (inclusi qualsiasi eventuale precedente di ricovero ospedaliero e relative cartelle cliniche).

Ispezione

Un'adeguata ispezione personale deve iniziare dall'alto verso il basso (cranio-caudale), da davanti all'indietro (sagittale) e infine lateralmente (frontale), utilizzando le tabelle anatomiche. L'esaminatore descrive la natura delle lesioni, il livello di gravità, intensità e corretta localizzazione anatomica. Vengono inoltre annotate cicatrici, abrasioni ed altre particolarità anatomiche (voglie, nei, ma anche tatuaggi e piercing). I soggetti coinvolti dovrebbero avere una rappresentazione chiara e schematica delle lesioni, della loro natura, dell'estensione, delle parti e organi interessati e delle conseguenze funzionali.

La fotografia forense aggiunge un ulteriore livello di informazioni e può fornire elementi aggiuntivi (profondità delle lesioni, possibilità di analisi spettrali, ecc.). Una corretta documentazione fotografica deve includere anche il tipo di tecnologia utilizzata, in conformità alle linee guida (ove disponibili), guide metriche, e deve essere datata e firmata.

Le foto devono essere scattate a luce diretta, non filtrate e conservate nel formato base. Quando il fotografo e l'esaminatore non sono la stessa persona, dovrà essere l'esaminatore a scattare foto dettagliate delle aree intime interessate.

Esame medico

L'esaminatore esamina, sistematicamente, le zone e gli organi principali del corpo. L'esame sanitario standard inizia con accertamenti cardiovascolari, respiratori, neurologici e può – a seconda del caso – comportare indagini più specifiche (oftalmologiche, ginecologiche, chirurgiche/neurochirurgiche).

Gli indicatori di gravità ed intensità delle lesioni possono essere diretti o indiretti. Quelli diretti sono rappresentati da segni di morsi, lesioni da taglio, bruciature, inserimento di oggetti nelle cavità naturali del corpo, rimozione parziale di capelli, aggressione al corpo, al viso o alle aree intime (seno, glutei, organi genitali) ed emorragie in varie zone del corpo. Indicatori indiretti sono la storia documentata di lesioni subite in aree simili, la presenza di fratture di varia età o con segni anomali di guarigione, cicatrici, modificazione dei tessuti susseguenti alla sottoposizione a ripetute percosse o aggressioni.

Esame para-clinico

Il trauma fisico influisce sulle funzioni generali e sull'equilibrio del corpo. Questo si traduce in emorragie, sia esterne che interne, seguite da vari gradi di guarigione a livello di tessuti e organi. La guarigione anormale, la cicatrizzazione incompleta oppure la presenza di mutilazioni o infezioni vengono solitamente documentate. Quando la vittima è stata colpita con forza brutale, il muscolo, l'osso o il tessuto connettivo subisce una perdita di proteine che circolano nel flusso sanguigno, e questo influenza talvolta anche il funzionamento dei reni e del fegato. La perdita di sangue a causa di lesioni da penetrazione provoca un'alterazione di alcuni valori del sangue e la possibilità di infezione. Elettroliti (quali sodio, potassio, calcio, magnesio), enzimi (quelli della famiglia delle chinasi) e marcatori epatici (ALT/AST, GGT, LDH) possono aumentare, con conseguente invalidità temporanea o permanente. Tutti i pazienti saranno sottoposti al test per le malattie a trasmissione sessuale, epatite B e C e per l'HIV.

Considerazioni etiche per gli esaminatori

L'esaminatore dovrebbe astenersi dal formulare domande suggestive durante il colloquio con il paziente. Al contrario, sono preferibili domande aperte. Il medico, all'inizio del colloquio, può informare il paziente del fatto che probabilmente vorrà

conoscere alcuni dettagli specifici della vicenda e, pertanto, potrà formulare anche domande mirate. La registrazione audio o video del colloquio medico può garantire una maggiore precisione accuratezza dell'esame, pur potendo risultare traumatica per la vittima. Quest'ultima, infatti, deve essere informata dell'utilizzo di tale procedura e deve poter avere la possibilità di rinunciarvi, se lo desidera. In ogni momento, inoltre, il paziente deve essere informato della possibilità di astenersi dal rispondere alle domande che risultano troppo invadenti o dolorose. Il medico deve essere consapevole dei rischi di ri-traumatizzazione del paziente. Le domande lasciate senza risposta dal paziente devono essere annotate; inoltre è opportuno che l'esaminatore annoti, alla lettera, le spiegazioni fornite dal paziente circa i suoi sintomi al fine di evitare distorsioni interpretative. L'esaminatore è tenuto a prendere annotazioni con inchiostro permanente, a datarle e a firmarle. Quando l'esaminatore aggiunge alle annotazioni delle considerazioni supplementari, anche queste devono essere datate e firmate. Le annotazioni, inoltre, per essere utilizzabili, devono essere chiare e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori.

Le parti interessate devono essere consapevoli della doppia natura che hanno i reati violenti in generale. Da un lato, le lesioni fisiche possono determinare sofferenza, disabilità temporanea o permanente e la necessità di cure mediche o riabilitative. Dall'altro, le condotte violente, con mezzi violenti e con motivazioni altrettanto violente, hanno un forte impatto sulla psicologia e sul benessere emotivo della vittima. I referti medici dovrebbero, pertanto, includere o essere accompagnati da una valutazione psicologica della vittima, ciò come parte di un insieme sistematico di prove avente la funzione di aiutare avvocati, pubblici ministeri e giudici a garantire ed ottenere giustizia nelle sedi deputate.

4.2. Relazione psicologica per la valutazione delle sofferenze psichiche della vittima

Una documentazione sistematica delle conseguenze psicologiche subite dalla vittima di un reato violento dovrebbe essere la regola nell'esercizio di un'azione legale. Una caratteristica peculiare delle relazioni psichiatriche e psicologiche forensi è che, il più delle volte, esse si basano su osservazioni e valutazioni ripetute.

In tale sezione saranno analizzate le particolarità e gli aspetti pratici dell'esame psichiatrico e psicologico. Una sottosezione, invece, analizzerà la pratica di simulare la malattia.

Una valutazione psichiatrica può essere richiesta dall'esaminatore forense, come continuazione di certi esami complementari (neurologici, di medicina interna, ecc.). Ciò accade quando viene documentata una precedente anamnesi di malattia mentale, o – come sovente succede – per la documentazione della reazione emotiva della vittima a certi traumi acuti o all'insorgenza ex novo di disturbi psicologici.

La risposta psicologica acuta al trauma è caratterizzata da vari elementi, dal pianto, tristezza e dalla paura, fino all'insieme di segni e sintomi tipici del disturbo da stress acuto (*Acute Stress Disorder*, ASD). Quest'ultimo è un disturbo psichiatrico ben riconoscibile e che può verificarsi nei giorni e nelle settimane successive al trauma. I relativi sintomi rientrano in cinque categorie generali: pensieri intrusivi, umore alterato, segnali dissociativi, comportamenti evasivi e ipereccitazione.

Tali sintomi risultano spesso limitati nel tempo, ma possono essere abbastanza gravi da richiedere cure mediche specializzate. Una percentuale di persone con ASD continuerà a soffrirne, patendo pertanto una condizione debilitante che richiede attenzione continua da parte di esperti di salute mentale.

La documentazione adeguata dovrebbe includere:

- un primo colloquio clinico di consultazione e una valutazione psicometrica di valutazione, non appena possibile. L'impiego, in questo processo, di interviste, questionari e VAS (*visual analogues scales*) assicurano la validità della testimonianza, avvenendo tali valutazioni in modo dinamico ed essendo esse parte sia del processo terapeutico sia di quello legale. Esse hanno anche l'effetto di argomentare, con elementi oggettivi, la natura soggettiva ed intersoggettiva delle interviste cliniche.
- monitoraggio continuo per una serie di sessioni o incontri. Il tempo necessario a consentire la formulazione di una relazione esaustiva è variabile. In genere si va da un minimo di 2-3 ore fino ad un massimo di 4-6 ore, spalmate in vari giorni o settimane e tenendo sotto controllo l'evoluzione della situazione.

Nella valutazione di tali relazioni i soggetti coinvolti dovrebbero essere guidati da vari indicatori di gravità ed intensità. L'insorgere ex novo di qualsiasi disturbo psichiatrico a

seguito di un trauma costituisce un indicatore di gravità. La documentazione e il trattamento adeguato di tali patologie dovrebbero essere chiaramente dichiarati e spiegati nella relazione. I soggetti coinvolti, inoltre, devono essere consapevoli del fatto che spesso è difficile affermare quale fosse l'effettivo stato di salute mentale della vittima prima degli eventi presi in esame. Ciò potrebbe essere carpito dalla mancanza di precedenti diagnosi psichiatriche nelle cartelle cliniche, dal livello di funzionamento psicosociale e dalla biografia professionale e personale della vittima. Dopo un episodio di violenza, qualsiasi mutamento comportamentale della vittima costituisce un indicatore della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento avverso e l'insorgenza di una malattia psichiatrica.

La prevalenza e la gravità dei sintomi possono essere estrapolate dalla valutazione psicologica di interviste e questionari. Considerata l'efficacia limitata degli approcci puramente quantitativi, è preferibile adottare un approccio misto per un determinato periodo di tempo.

La documentazione tempestiva della risposta al trauma è molto importante, ma non dovrebbe mai essere imposta alla vittima, potendo essa finire per danneggiare ulteriormente la persona. Il supporto psicologico dovrebbe essere culturalmente sensibile, mentre l'atteggiamento preferito dovrebbe essere quello di tipo terapeutico. Le relazioni professionali di terapisti, consulenti, assistenti psichiatri possono essere utili nella formulazione di rapporti psicologico-legali, ove disponibili.

Con il passare del tempo alcune delle vittime di reati violenti (aggressione, stupro, tratta ecc.) sviluppano la sintomatologia del disturbo da stress post-traumatico (*Post-Traumatic Stress Disorder*, PTSD), di disturbi depressivi e/o ansietà, di disturbi di somatizzazione, dedicandosi talvolta all'uso o abuso di sostanze (compresi i farmaci prescritti per il dolore cronico). È di fondamentale importanza riconoscere tali segnali e la c.d. "finestra di silenzio" tra l'evento avverso e l'insorgenza del disagio psicologico.

I sintomi del PTSD includono intensa paura, senso di impotenza e significativi cambiamenti comportamentali. Le vittime sono solite rivivere l'evento traumatico attraverso pensieri, sensazioni corporee e riflessi, inoltre tendono a evitare, con perseveranza e attivamente, situazioni che ricordano l'incidente e registrano dei persistenti ed elevati livelli di ansia e di stress che non avevano prima dell'evento.

La pratica di fingere o simulare una malattia

In psichiatria, effettuare una valutazione clinica solida e coerente costituisce un nobile obiettivo. Tuttavia, occasionalmente, l'esaminatore è costretto a fare i conti con circostanze e pazienti insoliti.

In questa sezione vengono analizzati i segnali caratteristici della pratica di fingere o simulare una malattia, molto diffusa tra le vittime di reati violenti.

Di solito si sospetta che una persona finga di avere determinati sintomi somatici o psicologici sia quando le realtà cliniche soggettive e oggettive della stessa non collimano, sia quando la persona dimostra grossolana esagerazione della sofferenza e/o del dolore. Come già detto in precedenza, la reazione di una persona allo stress genererà invariabilmente mutamenti nel comportamento, dalla dipendenza dalla famiglia e dai propri cari all'isolamento e al distacco. Le vittime di violenza non sempre sono in grado di ricordare gli eventi in maniera corretta e inoltre potrebbero presentare un umore instabile e mutevole. Mentre i sintomi somatici finti possono essere classificati come psicosomatici, finendo per essere erroneamente presi in considerazione, un sistematico travisamento di fatti ed emozioni può essere il campanello d'allarme che la persona sottoposta ad esame non sta raccontando la verità.

Esiste una differenza fondamentale tra il fingere e il simulare la malattia che ha a che fare con la motivazione che sta alla base della falsa rappresentazione dei sintomi psicologici. Mentre coloro che fingono di soffrire di una determinata malattia o di avere determinati sintomi psicologici possono essere indotti a farlo a causa del loro stato psicologico o anche della loro personalità; coloro che simulano una malattia lo fanno con il chiaro scopo di ottenere dei privilegi economici e di disabilità o di essere sottoposti a procedimenti giudiziari. Una linea sottile separa la vittima dall'aggressore, e non è sempre facile percepirne i confini.

Non esiste un antidoto specifico da adoperare della pratica di fingere una malattia. Un'intervista attenta e condotta in modo sistematico, l'utilizzo di prove a sostegno (ove disponibili), interviste multiple e in tempi differenti, il ricorso a informatori indipendenti possono migliorare la qualità e l'attendibilità dei referti psichiatrici. Vale la pena segnalare, sebbene il loro utilizzo dovrebbe essere la norma, di come esistano pochissimi strumenti psicologici che includano elementi falsi o fittizi al fine di testare la non veridicità di quanto affermato dal soggetto esaminato.

Alcuni campanelli d'allarme, inoltre, sono rappresentati da rivendicazioni atipiche o palesemente bizzarre, da elementi di psicosi non suffragati da fonti secondari, dalla scarsa efficacia del trattamento oppure dal c.d. "*professional shopping*" (in gergo, l'eccessivo e frequente cambio, da parte della vittima, di psicologi o psichiatri, al fine di cercare conferme dei propri sintomi), dal coinvolgimento attivo nella stesura del rapporto forense, dalla collusione, dalla contaminazione delle prove, dall'autodiagnosi e dalla non conformità ai farmaci. Infine bisogna notare di come un chiaro caso di *malingering* (simulazione della malattia) non possa essere sostenuto in assenza dell'ammissione, dinanzi ad un'autorità od un professionista del settore, da parte della persona coinvolta.

La valutazione psichiatrica/psicologica può essere richiesta solo laddove vi sia il fondato sospetto del fatto che si sia in presenza di finzione o simulazione di malattia. Va notato, poi, come l'esame da parte di una commissione di esperti psichiatrici possa essere utile in tal senso; inoltre la sottoposizione a un periodo prolungato di osservazione offre risultati maggiormente coerenti rispetto a quelli frutto di una valutazione isolata.

Di seguito viene presentata una breve sintesi di come vengono condotte le valutazioni psicologiche e psichiatriche.

Intervista

Una comunicazione attenta ed empatica dovrebbe essere alla base del rapporto tra l'esaminato e l'esaminatore. Quest'ultimo dovrebbe essere inoltre informato dello scopo della discussione (il referto medico-legale) e del fatto che non si tratta di una discussione riservata, pur avendo questi il diritto di non rivelare informazioni che non vuole rivelare. La discussione dovrà essere pedissequamente documentata e il suo esito datato e firmato sia dall'esaminatore che dal paziente.

Deve essere effettuato un esame dello stato mentale generale della persona.

L'esaminatore è tenuto a osservare l'aspetto generale del paziente, la facilità del rapporto visivo/psicologico (contatto visivo, flusso di comunicazione) e se esso sia in grado di orientarsi nello spazio e nel tempo. Inoltre, come parte dell'intervista, l'esaminatore esorta l'esaminato a raccontare indirettamente quanto sia accaduto.

I processi mentali devono essere esplorati, sia qualitativamente sia quantitativamente, insieme al paziente. È necessario capire se il paziente avverta i suoi pensieri accelerati oppure rallentati; se vi sia un blocco nel pensiero; se il paziente soffra di pensieri

ossessivi o ritorni con la mente a immagini troppo invadenti; se il paziente abbia pensieri insoliti e bizzarri o presenti problemi percettivi (pseudo-allucinazioni, allucinazioni).

Ulteriori indicazioni che l'esaminatore è tenuto ad osservare durante il colloquio con il paziente sono dirette a indagare la capacità di quest'ultimo di compiere tutta una serie di operazioni basilari, ossia funzioni mentali come il ragionamento, il calcolo mentale, l'uso del linguaggio, le associazioni logiche. Si tenta inoltre di capire se il paziente abbia problemi di concentrazione nel ricordare eventi recenti o del lontano passato. Durante l'esame, il paziente può evidenziare problemi di memoria a breve termine i quali devono essere documentati, così come è necessario prendere nota delle difficoltà dello stesso a ricordare alcuni aspetti dell'evento traumatico.

Il cambiamento e la regolazione dell'umore, a partire dall'evento avverso e fino al colloquio, devono essere tenuti in considerazione. In molti casi le vittime di violenza si sentono "intorpidite" o "distaccate" (stati dissociativi), altre soffrono di irritabilità o improvvisi raptus di rabbia, mentre altre presentano stati di panico ed iper-vigilanza alternati a calma inquietante. Tali fenomeni devono essere documentati in quanto tali, senza alcun tentativo da parte dell'esaminatore di interpretarne le cause.

Il colloquio psichiatrico deve comprendere anche domande relative a ritmi biologici o disturbi somatici. Ad esempio: la persona ha una buona qualità del sonno? Si sveglia spesso durante la notte? Si sveglia prima del solito? Percepisce il sonno come ristoratore o avverte ancora stanchezza dopo una notte passata a dormire? La persona ha incubi?

I sintomi dello stress post-traumatico sono inevitabilmente filtrati attraverso la cultura e il tipo di educazione della persona. Molto spesso disturbi somatici come dolori cronici (muscoloscheletrici, articolari, disturbi viscerali), mal di testa ricorrenti, svenimenti, nausea e incapacità locomotoria fanno parte di quella che viene definita "lingua del trauma", fondamentalmente il repertorio culturale del dolore e dello shock.

È opportuno prendere nota anche dell'eventuale perdita d'appetito e della motivazione in seguito al reato. Le attività quotidiane devono essere esplorate come parte essenziale della dimensione psicosociale dell'intervista. Il senso di distacco, la tendenza a trascorrere più tempo possibile con le persone vicine o, al contrario, la tendenza ad isolarsi ed evitare l'interazione con gli altri costituiscono importanti mutamenti comportamentali e devono essere annotati.

Alla fine dovrà essere elaborato un rapporto psichiatrico completo, accompagnato anche da una valutazione psicologica. Dopo aver subito uno shock, spesso le persone possono avere una reazione iniziale normale, e solo in seguito presentare disagi e disfunzioni (cioè a seconda dei fattori di stress iniziali, degli eventuali procedimenti giudiziari e delle difficoltà di riadattamento alla vita quotidiana). Il continuo bisogno di cure o la necessità della psicoterapia dovrebbero essere considerati come degli indicatori di gravità del problema, piuttosto che il contrario. Il precoce ripristino delle funzioni di vita quotidiane non esclude aprioristicamente successivi disturbi o disabilità, in quanto il trauma psicologico si presenta spesso come un trauma a lungo termine e dalle conseguenze imprevedibili. Per questa ragione sarebbe auspicabile un'osservazione completa e dinamica che si prolunghi per un notevole lasso di tempo dall'evento iniziale traumatico. La risposta della persona al trattamento o la sua inefficacia dovrebbero essere documentati il più possibile.

In ultima analisi, una sfida certamente unica e particolare è quella di fare una prognosi della disabilità soltanto sulla valutazione psichiatrica/psicologica, tenendo conto dell'eventualità della finzione o simulazione della malattia e dei limiti intrinseci a tali valutazioni. Una posizione unanime di esaminatori medico-legali, fisioterapisti, psichiatri e psicologi coinvolti potrebbe aiutare il tribunale a stabilire effettivamente il tipo e il grado della disabilità e la misura adeguata del risarcimento.

4.3. La testimonianza dei testimoni oculari e dei membri della famiglia della vittima

Dichiarazioni del testimone

Nei casi di violenza, e in particolare nei casi di violenza di genere, le dichiarazioni della vittima e quelle dell'autore del reato possono raccontare gli eventi in modo molto diverso, se non addirittura opposto. Le dichiarazioni dei testimoni sono, quindi, fondamentali per descrivere i fatti e il comportamento delle persone coinvolte.

Quando persone diverse dalla vittima o dall'autore del reato sono presenti al momento della commissione dello stesso, le loro dichiarazioni risultano fondamentali non

soltanto per identificare l'autore del delitto, ma anche per valutare il livello di violenza dell'atto criminale e il danno effettivo sofferto dalla vittima.

Mentre la vittima potrebbe dimenticare o addirittura rimuovere alcuni dettagli delle violenze subite a causa delle loro conseguenze psicologiche, i testimoni sono invece in grado di raccontare tutto in maniera più dettagliata e razionale. Inoltre le vittime possono incontrare difficoltà o addirittura provare vergogna e imbarazzo nel raccontare, durante il processo, della violenza subita, mentre i testimoni sono in grado di parlarne senza incontrare gli stessi problemi.

Soprattutto quando non sono disponibili relazioni mediche che documentino i danni fisici subiti dalla vittima, i testimoni possono fornire dettagli sul tipo di violenza inflitta alla vittima e sulla sua capacità di prevenire il verificarsi dell'atto.

Le dichiarazioni dei testimoni concernenti il ruolo assunto dalla vittima in occasione del reato rivestono particolare rilevanza specialmente nei Paesi in cui l'ordinamento giuridico preclude alla vittima l'accesso al risarcimento dei danni laddove essa abbia contribuito, anche involontariamente, al fatto. I testimoni possono dichiarare come la vittima abbia reagito alla condotta violenta e descrivere se e come abbiano cercato di fermarla e/o impedire che gli atti posti in essere dall'autore del reato divenissero ancor più violenti.

Tuttavia non sempre accade che terze persone siano testimoni di un crimine. Ciò è dovuto al fatto che, spesso, i responsabili commettono atti violenti in spazi pubblici quando non vi è nessun altro, oppure in spazi privati, inclusa la casa di famiglia. In tal caso i conoscenti della vittima e/o dell'autore del reato che li hanno incontrati nel periodo dell'atto violento possono comunque fornire dichiarazioni rilevanti sul comportamento dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento a eventuali cambiamenti che potrebbero aver osservato nel comportamento della vittima a seguito della violenza subita.

Dichiarazioni dei membri della famiglia

La determinazione dell'importo del risarcimento è una questione estremamente rilevante: l'accesso a un risarcimento giusto ed equo è fondamentale per le vittime di

reati che cercano giustizia e può svolgere un ruolo significativo nel processo di recupero dei sopravvissuti.

Nell'ambito della giustizia riparativa risulta importante non solo garantire che le vittime vengano ascoltate al fine di valutare i danni materiali e morali subiti, ma anche che gli individui appartenenti alla comunità e alla cerchia ristretta delle vittime possano contribuire alla determinazione dell'ammontare del risarcimento economico dovuto dall'autore del reato. Si fa riferimento in particolare ai familiari della vittima, i quali possono offrire un contributo importante nella valutazione del danno subito.

I familiari delle vittime potrebbero innanzitutto essere in grado di fornire ulteriori dettagli del reato. Infatti, seppure non abbiano assistito direttamente al reato, il loro ruolo risulta particolarmente rilevante specie nel caso in cui siano stati i primi ad ascoltare a ricevere dalla vittima informazioni sulla violenza subita. Inoltre, ogni qualvolta un reato sia stato commesso da un familiare della vittima, gli altri familiari possono fornire informazioni relative a precedenti comportamenti posti in essere dall'autore del reato che la vittima ha omesso o non ha ritenuto sufficientemente gravi.

Per quanto riguarda la violenza domestica, questa di solito non consiste in episodi sporadici ed isolati, ma anzi diventa una componente dell'atteggiamento quotidiano del partner. Tuttavia la paura non di non essere creduta o sostenuta, la rassegnazione, il senso di fallimento personale e una percezione distorta della gravità della condotta subita possono impedire alla vittima di rappresentare pienamente il comportamento criminale dell'autore della violenza. In questi casi le testimonianze dei membri della famiglia possono rivelarsi cruciali.

I familiari delle vittime possono inoltre fornire informazioni circa le conseguenze del reato sulla persona che lo ha vissuto. Possono raccontare di come siano cambiate le abitudini della vittima dopo la violenza e di come il reato abbia avuto un impatto sulla loro vita sociale e lavorativa.

In questo senso il ruolo dei familiari si rivela particolarmente significativo, in quanto essi possono contribuire alla valutazione e alla quantificazione del danno morale subito fornendo informazioni in merito al nesso causale tra la condotta criminale e il danno psicologico che ne deriva.

I membri della famiglia possono contribuire alla valutazione e alla determinazione del risarcimento dimostrando come l'atto violento abbia avuto un impatto negativo non solo

sulla vittima, ma anche sulla sua famiglia. I membri della famiglia della vittima possono raccontare della propria esperienza dopo il reato e spiegare se il reato abbia o meno influenzato non solo il successivo comportamento della vittima, ma anche il proprio. Ad esempio i membri della famiglia della vittima e in particolare i suoi figli possono incontrare difficoltà nell'elaborazione della violenza subita dalla donna. Ciò può avere conseguenze sul loro comportamento, sul sonno, sulle loro relazioni sociali e sul loro rendimento scolastico.

4.4 Opinioni degli esperti

Quando una persona subisce un atto di violenza di genere, in una qualsiasi delle sue manifestazioni, si verifica un'ingiustizia sia nei confronti della vittima che della società in generale. La violenza di genere determina enormi danni di tipo fisico, emotivo, sociale, finanziario e professionale, lasciando ferite a lungo termine e conseguenze che difficilmente si attenueranno.

Al fine di favorire il processo di recupero della vittima riveste notevole importanza il risarcimento del danno. Consentire alle donne vittime di violenza l'accesso al risarcimento rappresenta una parte essenziale del processo di recupero. A tale scopo occorre effettuare una valutazione globale dei danni sofferti dalla vittima a causa delle violenze subite. In assenza di un sistema di valutazione dei danni è impossibile risarcire ogni vittima in maniera congrua in base alla sua situazione personale e alle sue effettive necessità.

Come indicato nella Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, è necessario disporre di relazioni specializzate di diversi professionisti che interagiscono con le vittime per valutarne, a diversi livelli, eventuali danni e conseguenze a lungo termine. Lo scopo della relazione specializzata è quello di offrire delle prove tecniche (mediche, psicologiche, occupazionali, ecc.) che consentano una quantificazione precisa per calcolare l'ammontare del risarcimento.

È essenziale che l'accesso al risarcimento tenga conto dei diversi danni che la donna sopravvissuta può aver subito:

- danno morale: vergogna, dolore, offesa, violazioni della privacy, perdita di autostima, discredito, perdita di fiducia nelle relazioni, rischio di relazioni morbose o di dipendenza, perdita di relazioni sociali e reti sociali, conseguenze sulla vita di coppia e sulle abitudini quotidiane, perdita di autonomia.
Relativamente a questa categoria, occorre tenere in considerazione il tipo di danno arrecato ai sentimenti o ai progetti di vita della vittima: infatti, è possibile che la violenza o le aggressioni abbiano conseguenze sulle relazioni della vittima, sull'accesso al divertimento, sull'attività sessuale, sul tempo libero, sull'attività sportiva, sulla sua formazione, suo lavoro, su tutto ciò che risulta essenziale per la realizzazione della persona sia come individuo sia come membro della società;
- danno alla salute fisica: lesioni, autolesioni, tentativi di suicidio, infezioni sessuali, abuso di sostanze, disturbi somatici e psicosomatici, sovraffaticamento, aborti spontanei ed altre lesioni fisiche a lungo termine;
- danno alla salute mentale (cognitivo ed emotivo): a tal proposito è necessaria una valutazione, da parte di uno psicologo o di uno specialista in violenza contro le donne, delle conseguenze subite dalla vittima, dai suoi figli e dalle persone a lei più vicine. Possono insorgere problemi come disturbi da stress post-traumatico da stress, dissociazione (sindrome di adattamento paradossale, ecc.), somatizzazione, ansia depressione, pensieri suicidi, tentativi di suicidio, bassa autostima, labilità emotiva, senso di colpa, vergogna e paura, disturbi del sonno, disturbi alimentari, problemi sessuali, disturbi della personalità, ecc. Possono, inoltre, insorgere problematiche di tipo cognitivo: difficoltà di concentrazione e di memoria (amnesia dissociativa), difficoltà di organizzazione e pianificazione quotidiana, confusione o incoerenza narrativa, distorsione nella percezione del proprio corpo, distorsioni cognitive ed ideazioni irrazionali;
- danno al contesto sociale: tale tipologia di danno coinvolge la famiglia della vittima e le persone a lei più care. Le violenze subite dalla vittima e la sua situazione personale possono influire, in modo diverso, sia sui figli, sia sugli ascendenti, sia sulle persone ad essa legate. Il danno può costituire una conseguenza del danno a lungo termine sofferto dalla vittima, dei suoi problemi fisici o psicologici, eventualmente della sua morte, della sua perdita di funzionalità motoria: pertanto, in tali ipotesi, il risarcimento dovrebbe essere corrisposto anche ai familiari della vittima e alle persone a lei più care (dovendosi avere particolare riguardo per le persone che si fanno carico della vittima);

- danno economico: è necessario determinare con esattezza quali siano le spese sostenute dalla vittima per fronteggiare i danni fisici e psicologici subiti a causa della violenza. Ad esempio, le spese per le cure mediche, quelle psicologiche e quelle psichiatriche, le spese dovute alla necessità di cambiare residenza per motivi di sicurezza fisica ed emotiva. Bisogna, in ultimo, tener presente che, occasionalmente, le aggressioni possono recare danno a oggetti e beni della vittima;
- danno alla realizzazione professionale: le vittime, come conseguenza della violenza, possono essere impossibilitate a proseguire la loro carriera professionale od il loro percorso di formazione. In tale ipotesi, nella determinazione del risarcimento, occorre calcolare anche la c.d. “perdita di guadagno” derivante da tale danno;
- danno legale: si fa qui riferimento all’impossibilità di accedere alla documentazione in quanto non disponibile in un contesto legato al reato, la necessità di sottoporsi a procedimenti giudiziari spesso traumatici per le vittime, ecc. Inoltre la violenza subita può ostacolare l’accesso a una serie di diritti sociali: congedo per malattia o per gravidanza, indennità di disoccupazione, pensione, ferie, accesso ad alloggi pubblici, reddito di inclusione sociale, ecc.

Per operare una valutazione complessiva dei danni sono dunque necessarie relazioni di vario genere, psicologiche, psichiatriche, mediche, sociali, occupazionali, legali, sanitarie ed educative. Ad esempio, se i figli della vittima sono danneggiati dalla violenza subita dalla madre e ciò ha effetti sul loro rendimento scolastico o sul loro comportamento, sarebbe utile avere a disposizione anche relazioni di professionisti che lavorano, ad esempio, nell’istituto scolastico o nel centro educativo frequentato dai suddetti.

Tenere in considerazione tutto ciò significa, dunque, coordinare le diverse risorse, istituzioni ed entità coinvolte nel processo di recupero della vittima di violenza, al fine di raccogliere le varie segnalazioni e poter valutare così la situazione complessiva della vittima e le conseguenze a lungo termine sofferte da quest’ultima.

A questo fine risulterà necessario disporre di servizi sociali, servizi specializzati per la violenza di genere, centri specializzati per affrontare le altre conseguenze della violenza (centri di sostegno per le persone con dipendenza da sostanze, ecc.), centri di sostegno per i familiari della vittima, centri di sostegno per bambini, centri sanitari o ospedalieri, centri educativi, assistenza assicurativa e l’intervento di qualsiasi altro professionista in

grado di fornire informazioni di interesse sulla condizione della vittima e sul suo ambiente di vita.

Asociatia
PRO REFUGIU.org


CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY


ΑΘΩΝΑΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 CENTRE FOR
EUROPEAN
CONSTITUTIONAL
LAW
THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION

 **CILD** | Italian Coalition
for Civil Liberties and Rights


think.fem



Finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione europea